

Polizza multirischio a tutela della Famiglia

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: AssiHome (Ed. 03/2023)

Le informazioni contrattuali e precontrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

ASSIHOME è un prodotto multirischio che tutela il tuo patrimonio familiare. Puoi proteggere l'abitazione, l'arredamento e gli altri beni in essa contenuti, e proteggerti da un esborso economico nel caso dovessi risarcire un danno cagionato ad un terzo per responsabilità tua o di un tuo familiare.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ **Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali (Incendio ADB):** è assicurato il danno diretto subito dall'abitazione, o dall'arredamento domestico contenuto nel suo interno, causato da incendio, scoppio, esplosione, implosione, caduta accidentale di aeromobili e meteoriti, onda sonica, urto di veicoli di terzi. Sono anche assicurati i danni dovuti da eventi atmosferici, calamità naturali, fenomeni elettrici, Fuoriuscite d'acqua, dispersione di gas ed altre fattispecie di danno, comprese alcune spese da sostenere in conseguenza del danno.
- ✓ **Furto e Rapina:** è assicurato il furto da parte di terzi delle cose contenute all'interno dell'abitazione, compiuto con violazione delle difese esterne (scasso o rottura delle porte, uso di grimaldelli).
- ✓ **Responsabilità Civile:** è assicurata la responsabilità civile in capo a te e ai tuoi familiari conviventi per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) e/o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono assicurati i fatti involontari collegati alla proprietà e/o locazione dell'abitazione o rientranti nell'ambito della vita privata.
- ✓ **Assistenza:** sono assicurate le spese necessarie al reperimento e all'assistenza di artigiani e tecnici per la riparazione di guasti agli impianti e/o elettrodomestici dell'abitazione.

Per **Incendio ADB e Furto e Rapina**, la liquidazione del danno non potrà essere superiore alla somma assicurata.

Per **Responsabilità Civile e Assistenza**, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale.

Hai la facoltà, mediante pagamento di un premio specifico, di attivare le seguenti condizioni speciali:

Incendio ADB: Rischio Locativo, Ricorso Terzi, Impianti di energia rinnovabile, Estensione eventi atmosferici e tubature Interrate, Batterie di accumulo, Terremoto e Inondazione Alluvione.

Furto e Rapina: Scippo.

Responsabilità Civile: Esercizio di Bed & Breakfast,

Proprietà di altri immobili, Rc della committenza dei lavori di costruzione



Che cosa non è assicurato?

Non sei assicurato se:

- ✗ l'abitazione assicurata è diversa da appartamento o villa.
- ✗ le abitazioni non hanno la seguente destinazione d'uso: dimora abituale, dimora saltuaria, in uso a terzi.
- ✗ Il fabbricato è abbandonato o in cattivo stato di manutenzione.
- ✗ l'abitazione è ubicata in uno stato estero.
- ✗ L'abitazione è disabitata da più di 45 giorni e subisci un furto.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono presenti fattispecie di danni esclusi dalla copertura.
- ! Per alcune particolari condizioni sono previsti limiti di risarcimento, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore all'importo massimo prestabilito.
- ! Sono previste franchigie fisse - espresse in percentuale/giorni - al di sotto delle quali nessun danno sarà rimborsato e per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio ADB, Furto e Rapina, Assistenza:** sei coperto per le abitazioni e loro contenuto ubicate in Italia.
- ✓ **Responsabilità Civile per fatti collegati alla proprietà delle abitazioni:** sei coperto per le abitazioni ubicate in Italia.
- ✓ **Responsabilità Civile per i fatti collegati alla tua vita privata:** sei coperto in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Se le tue dichiarazioni risultano false o reticenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la cessazione della copertura;
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la cessazione della copertura;
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza;
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all'intermediario la denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento. Se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo.
- di non esagerare dolosamente l'ammontare del danno da te subito; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio.

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio e termina alle ore 24 del giorno di scadenza. Se non paghi il premio la copertura è sospesa e riprende i suoi effetti dalle ore 24 del giorno in cui paghi il premio.

La copertura ha una durata minima di un anno.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di:

- disdire la polizza inviando raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) ad Assimoco almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale. In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata;
- recedere dalla polizza inviando raccomandata ad Assimoco con preavviso di almeno 30 giorni, dopo la denuncia di un sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Nel caso di disdetta della Convenzione Assicurativa Collettiva, il Contraente verrà informato dall'Intermediario contraente della Convenzione che a partire dalla data di effetto della disdetta la copertura cesserà automaticamente con pari data mentre verrà prestata dalla nuova Compagnia a cui è stato trasferito il rischio con continuità di copertura.

Assicurazione Multirischi Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: "AssiHome (Ed. 03/2023)"

Data ultimo aggiornamento: 07/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), Italia - Telefono 02/269621 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 516.756.451** e il **Risultato economico è € 16.167.002,23**
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <http://www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria>, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 277%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Sezione Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali

- (i) **Terremoto Formula completa**: possibilità di ridurre il premio scegliendo una franchigia più alta rispetto a quella base.
(ii) **Inondazione, alluvione formula completa**: possibilità di ridurre il premio scegliendo una franchigia più alta rispetto a quella base.

Sezione Furto e Rapina: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sezione Responsabilità Civile: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sezione Assistenza: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali

- (i) **Responsabilità dell'affittuario o Rischio locativo**: copertura per danni diretti e materiali causati da incendio o altro evento garantito ai locali tenuti in usufrutto, locazione o comodato. (ii) **Danni a terzi o Ricorso Terzi**: copertura per somme dovute a terzi per danni materiali diretti causati da sinistro indennizzabile, inclusi danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. (iii) **Estensione Tubature Interrate**: copertura per danni e spese di riparazione o sostituzione delle tubature interrate di pertinenza dell'abitazione, incluse le spese per la ricerca del guasto e il ripristino delle parti danneggiate. (iv) **Impianti di energia rinnovabile**: copertura per danni agli impianti di energia rinnovabile installati sull'abitazione causati da fenomeno elettrico, evento atmosferico o sovraccarico di neve. (v) **Estensioni per eventi atmosferici**: copertura per danni e spese relative a tende, tendoni parasole, camini in muratura e pertinenze come porticati, verande, tettoie e dehors. (vi) **Batterie di accumulo**: copertura per danni alle batterie di accumulo. (vii) **Terremoto Formula completa**: copertura per danni ai beni assicurati, inclusi quelli da incendio, esplosione e scoppio, causati da terremoto. (viii) **Inondazione, alluvione formula completa**: copertura per danni ai beni assicurati, inclusi quelli da incendio, esplosione e scoppio, causati da inondazione o alluvione, anche se dovute a terremoto.

Sezione Furto e Rapina

- (i) **Scippo**: copertura per danni da scippo, rapina e sottrazione in caso di malore o infortunio, anche fuori dall'abitazione, su oggetti personali e valori indossati o a portata di mano. (ii) **Indennizzo aggiuntivo per porta blindata e impianto di allarme**: indennizzo aggiuntivo per installare o rafforzare impianto di allarme o porta blindata.

Sezione Responsabilità Civile

- (i) **Esercizio di Bed & Breakfast**: copertura per danni a persone e cose degli ospiti durante l'attività di Bed & Breakfast, inclusi danni a cose consegnate/non consegnate. (ii) **Proprietà di ulteriori immobili**: estensione copertura ai danni derivanti dalla proprietà di immobili non destinati a dimora abituale o saltuaria, fino a 5 unità. (iii) **Committenza dei lavori di costruzione**: copertura per la responsabilità civile dell'Assicurato come committente di lavori di costruzione di immobili destinati a civile abitazione e appaltati a imprese terze.

Sezione Assistenza

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Sezione Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali

Non sono assicurati i fabbricati: (i) diversi da villa e/o appartamento, (ii) abbandonati, (iii) in cattivo stato di manutenzione, (iv) ubicati all'estero.

Sezione Furto e rapina

Non sono assicurati i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti in abitazioni disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.

Sezione Responsabilità civile

Non sono considerati terzi: (i) l'Assicurato, (ii) il coniuge, (iii) i genitori, (iv) i figli anche se non conviventi, (v) al tri parenti o affini conviventi, (vi) il convivente "more uxorio" e i relativi figli se conviventi, anche in caso di danno provocato da minori o animali temporaneamente affidati.

Sezione Assistenza

Non sono assicurati: (i) immobili con destinazione d'uso diversa da residenziale/abitativa, (ii) sinistri avvenuti durante o per effetto di guerra, rivoluzione, sommossa, saccheggio, terrorismo, vandalismo, sciopero, terremoto, calamità naturale, fenomeni atomici o radiazioni, (iii) danni causati da dolo dei residenti, suicidio o tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, (iv) danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o da altre circostanze fortuite e imprevedibili.



Ci sono limiti di copertura?

Assimoco non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili ad Assimoco.

Sezione Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali

Danni sempre esclusi

Causati: (i) da guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione, (ii) da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, (iii) con dolo del Contraente o dell'Assicurato, (iv) da calamità naturali diverse da inondazioni, alluvioni e terremoti, (v) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Inoltre sono esclusi i danni: (vi) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, (vii) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, (viii) alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente ai danni da fenomeno elettrico.

Danni esclusi dalle singole garanzie

Fuoriuscita di acqua condotta: causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura, (ii)

Fenomeni elettrici: ai beni collegati alla Stazione di ricarica durante la fase di caricamento senza contestuale danneggiamento della Stazione di ricarica. (iii) **Eventi atmosferici:** causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, da mareggiata e penetrazione di acqua marina, da formazione di ruscelli, accumuli esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, da gelo, da neve, da cedimento o franamento del terreno, da valanghe e/o slavine. Danni subiti da: impianti di energia rinnovabile, camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e analoghe installazione esterne, zanzariere salvo quelle integrate nei serramenti e con contestuale rottura del serramento stesso, enti mobili all'aperto (tranne gli enti fissi all'aperto, i cancelli, le recinzioni, le pompe di calore, le antenne, le parabole), fabbricati aperti da uno o più lati, fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti; (iv) **Calamità naturali:** causati da eventi catastrofici diversi da quelli per cui è prestata la copertura assicurativa ed a fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione, abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia, e dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della polizza. In caso di terremoto, in particolare, non sono indennizzati i danni a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione del fabbricato stesso, I danni avvenuti nei 30 giorni successivi dall'inizio dell'assicurazione; (v) **Sovraccarico neve:** a fabbricati, e relativo contenuto, che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto. Sono inoltre esclusi i danni causati da: valanghe e slavine, gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia, a lucernari, vetrate, serramenti e impermeabilizzazioni se il loro danneggiamento non è stato causato da crollo totale o parziale dell'abitazione dovuto al sovraccarico di neve, causati dalla caduta di alberi se questi non sono correttamente mantenuti. (vi) **Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio:** da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari o derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni se causati da atti di terrorismo; (vii) **Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali:** conseguenti al traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale; (x) **Rottura delle lastre:** da rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre, le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli, le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature; (xi) **Perdite occulte d'acqua:** perdite da impianti di irrigazione, difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici e sanitari, da impianti a vista (non interrati o inseriti/annegati in conglomerati cementizi), dall'interno di pozzetti o dal pozzetto dove è installato il contatore, dallo stesso contatore e dalle sue connessioni, da dolo del Contraente/Assicurato o da perdite preesistenti alla data di effetto della copertura e note al Contraente/Assicurato, per i maggiori consumi notificati dalla società erogatrice in data successiva alla prima fatturazione attestante l'eccedenza dei consumi, Sono esclusi i danni indiretti da perdite occulte di acqua. (xii) **Danni a terzi:** a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi i familiari conviventi con l'Assicurato; (xiii) **Tubature interrate:** per le spese derivanti da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stillicidio; (xiv) **Impianti di energia rinnovabile:** i danni che non pregiudicano la funzionalità degli impianti; (xv) **Terremoto formula completa:** a fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione, abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia, e dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della polizza, a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione del fabbricato stesso, causati da eruzione vulcanica, Inondazione, alluvione, maremoto, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti nei 30 giorni successivi dall'inizio dell'assicurazione; (xvi) **Inondazione, Alluvione formula completa:** a fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione, abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia, e dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della polizza, causati da Allagamento, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione sulle cose assicurate, di franamento, cedimento o smottamento del terreno, a enti mobili all'aperto, avvenuti nei 30 giorni successivi dall'inizio dell'assicurazione.

Sezione Furto e rapina

Danni sempre esclusi

(i) in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, (ii) in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, (ii) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, (iii) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, (iv) avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate che risultino tuttavia disabitati da più di 45 giorni consecutivi, (v) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento/uso o di altri eventuali pregiudizi, (vii) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Danni esclusi dalle singole garanzie

(i) Guasti cagionati dai ladri: alle cose contenute nelle camere di sicurezza/corazzate e nelle casseforti, **(ii) Scippo, rapina, sottrazione in caso di malore o infortunio:** da smarrimento e il furto con destrezza, **(iii) Indennizzo aggiuntivo per porta blindata e impianto di allarme:** preesistenti agli impianti di allarme e alle porte blindate.

Sezione Responsabilità civile

Danni sempre esclusi

(i) causati da fatto doloso dell'Assicurato o dei suoi familiari, (ii) causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, (iii) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, (iv) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto, (v) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, (vi) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici, (vii) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, (viii) direttamente o indirettamente causati, derivati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, (ix) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria, (x) causati dalla pratica di attività sportiva a livello professionistico, (xi) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere, (xii) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro, (xiii) da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute, (xiv) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo, (xv) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli o natanti a motore soggetti a RC obbligatoria, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC, (xvi) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatti salvi i beni oggetto di contratto di locazione e comodato a favore dell'Assicurato, derivanti dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie.

Danni esclusi dalle singole garanzie

(i) Attività di volontariato: è esclusa la responsabilità derivante dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie, **(ii) Responsabilità personale in qualità di trasportati:** sono esclusi i danni materiali al veicolo e/o natante, **(iii) Responsabilità verso gli addetti:** sono escluse le malattie professionali, (iv) **Danni ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali:** sono esclusi denaro, oggetti preziosi e valori in genere, (v) **Responsabilità dell'Assicurato alla guida di autovettura di terzi:** sono esclusi i danni subiti dall'autovettura stessa, (vi) **Spargimento di liquidi:** sono esclusi i danni derivanti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non di pertinenza dell'abitazione e quelli da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria municipale. (vii) **Esercizio di Bed & Breakfast:** a denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo, cagionati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari, (viii) **Rc della proprietà di ulteriori immobili:** è esclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla conduzione delle singole unità immobiliari, siano esse locate o non locate a terzi. (ix) **Rc della committenza dei lavori di costruzione:** qualora l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.lgs. N. 81/2008, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni, alle cose e/o merci che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, alle opere in costruzione, alle opere e/o cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti, i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati, da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo, da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.

Sezione Assistenza

Danni sempre esclusi

(i) le prestazioni oltre la terza, per tipo di sinistro, in ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa, (ii) gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio in mancanza di regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Blue Assistance avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento, (iii) le prestazioni di assistenza fornite dall'impresa e il diritto di richiederle, qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con Blue Assistance al verificarsi del sinistro, (iv) indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione da parte di Blue Assistance, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, (v) per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, (vi) per i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell'immobile assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, (vii) per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile, (viii) conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Danni esclusi dalle singole prestazioni

(i) **Invio di un elettricista per interventi di emergenza:** la prestazione non è operante per: corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore,

(ii) **Invio di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza:** la prestazione non è operante: per i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti, tubazioni mobili o di tubazioni esterne all'immobile assicurato, i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; i sinistri da tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a correntisti delle banche, associati agli intermediari, dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l., e clienti di Assicura Agenzia S.r.l. che vogliono proteggere la propria abitazione e il proprio patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 32,00% calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: i costi complessivi sono pari al 47,03%, di cui il 67,43% per costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it . per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail: ufficioreclamisinistri@assimoco.it . L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it , info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Perizia contrattuale e arbitrato Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 22,25% Incendio e Altri Danni ai Beni, Furto e rapina, Responsabilità Civile; 10% Assistenza; 0% Incendio e Altri Danni ai Beni solo per le garanzie Calamità naturali, Terremoto e Inondazione, Alluvione relative alla partita Fabbricato. Detraibilità fiscale dei premi I premi di assicurazione per gli eventi calamitosi riferiti a unità immobiliari ad uso abitativo sono detraibili nella misura del 19%
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori , indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblivioOncologico/Tabella-Oblivio-oncologico-Assimoco.pdf
-------------------------------------	--

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione



Polizza multirischi abitazione.

Prodotto dedicato ai correntisti delle Banche, agli associati degli intermediari e ai dipendenti dei distributori che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l, ai clienti di Assicura Agenzia S.r.l

Il presente documento deve essere consegnato all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della polizza
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. D A34 - Ed. 03/2023 – Aggiornamento al 07/2026

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro.

Iscriviti subito su [assimoco.it](https://www.assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza *(lo trovi nell'intestazione del **contratto**)*
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, il Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato significativamente l'offerta specifica per il Terzo Settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello ed un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" ed oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede anche un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

ASSIMOCO S.P.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7
20141 Milano (MI)

www.assimoco.it

Telefono: 02/269621

Fax: 02/26920266

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): assimoco@legalmail.it

Indirizzo di posta elettronica per reclami: ufficioreclamipremi@assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza **AssiHome**.

La polizza AssiHome è abbinabile a mutui e finanziamenti, tutela il nucleo domestico e il patrimonio familiare. AssiHome le consente grande libertà di scelta delle garanzie, con la possibilità di assicurare sia la **dimora abituale**, un'**abitazione** saltuaria e altre proprietà date in uso o locate a terzi. La copertura di AssiHome si estende anche ai membri della sua famiglia, tutelandoli, ad esempio, in caso di **furto o rapina** anche all'esterno delle mura domestiche.

Il prodotto è composto da 4 sezioni:

- **Incendio, altri danni ai beni ed eventi naturali;**
- **Furto e rapina;**
- Responsabilità Civile;
- Assistenza

Per poter sottoscrivere la polizza è necessario attivare almeno una delle garanzie delle Sezioni "**Incendio**, altri danni ai beni ed eventi naturali" e/o "Responsabilità Civile", con possibilità di abbinamento della Sezione "Assistenza".



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di **Polizza** sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **Polizza**).

Cordialmente,

Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana che ha assunto la qualifica di Società Benefit

COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato. Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

INDICE**SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI 5**

	CHI È SEMPRE ASSICURATO	5
	Art. 1 - Destinatari dell'assicurazione	5
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	5
	Art. 2 - I beni assicurabili	5
	Art. 3 - I danni assicurati	5
	Art. 4 - Spese assicurate	6
	Art. 5 - Eventi atmosferici	7
	Art. 6 - Sovraccarico neve	8
	Art. 7 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio	8
	Art. 8 - Gelo	9
	Art. 9 - Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali	9
	Art. 10 - Lastre	9
	Art. 11 - Calamità naturali	10
	Art. 12 - Perdite occulte d'acqua	11
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	12
	Art. 13 - Responsabilità dell'affittuario o rischio locativo	12
	Art. 14 - Danni a terzi o ricorso terzi	12
	Art. 15 - Estensione tubature interrate	12
	Art. 16 - Impianti di energia rinnovabile	13
	Art. 17 - Estensione eventi atmosferici	13
	Art. 18 - Batterie di accumulo	13
	Art. 19 - Terremoto formula completa	13
	Art. 20 - Inondazione, Alluvione formula completa	15
	COSA NON È ASSICURATO	16
	Art. 21 - I beni non assicurabili	16
	LIMITI DI COPERTURA	16
	Art. 22 - I danni non assicurati	16
	Art. 23 - Riepilogo dei limiti delle garanzie	16
	DOVE VALE LA COPERTURA	17
	Art. 24 - Validità territoriale dell'Assicurazione	17
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	17
	Art. 25 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	17
	Art. 26 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	18
	Art. 27 - Modalità di valutazione del danno	18
	Art. 28 - Compiti dei periti	18
	Art. 29 - Onorari dei periti	19
	Art. 30 - Ispezione delle cose Assicurate	19
	Art. 31 - Esagerazione dolosa del danno	19
	Art. 32 - Limite massimo dell'indennizzo	19
	Art. 33 - Rinuncia alla rivalsa	19
	Art. 34 - Determinazione dell'ammontare del danno	19
	Art. 35 - Determinazione dell'indennizzo secondo il criterio di adeguamento tecnologico	20
	Art. 36 - Primo Rischio Assoluto	20
	Art. 37 - Titoli di credito	20
	Art. 38 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	21
	Art. 39 - Anticipo in caso di sinistro	21

SEZIONE FURTO E RAPINA**22****COSA È SEMPRE ASSICURATO****22**

Art. 40 - Destinatari dell'Assicurazione

22

Art. 41 - I beni assicurabili

22

Art. 42 - I danni assicurati

22

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO****23**

Art. 43 - Scippo

23

Art. 44 - Indennizzo aggiuntivo per porta blindata e impianto di allarme

23

**COSA NON È ASSICURATO****23**

Art. 45 - I beni non assicurabili

23

**LIMITI DI COPERTURA****23**

Art. 46 - I danni non assicurati

23

Art. 47 - Scoperto per dimore saltuarie

23

Art. 48 - Delimitazione di garanzie

24

Art. 49 - Riepilogo dei limiti delle garanzie

24

**DOVE VALE LA COPERTURA****24**

Art. 50 - Validità territoriale dell'Assicurazione

24

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****25**

Art. 51 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro

25

Art. 52 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

25

Art. 53 - Modalità di valutazione del danno

25

Art. 54 - Compiti dei periti

26

Art. 55 - Onorari dei periti

26

Art. 56 - Esagerazione dolosa del danno

26

Art. 57 - Limite massimo dell'indennizzo

26

Art. 58 - Determinazione dell'ammontare del danno

26

Art. 59 - Recupero delle cose rubate

26

Art. 60 - Primo Rischio Assoluto

27

Art. 61 - Titoli di credito

27

Art. 62 - Anticipo, Offerta e pagamento dell'indennizzo

27

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE**28****COSA È SEMPRE ASSICURATO****28**

Art. 63 - Destinatari dell'Assicurazione

28

Art. 64 - Cosa assicuriamo

28

Art. 65 - Responsabilità Civile vita privata e di relazione

28

Art. 66 - Responsabilità Civile proprietà delle dimore e di altri immobili

30

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO****31**

Art. 67 - Esercizio di Bed & Breakfast

31

Art. 68 - Rc della proprietà di ulteriori immobili

31

Art. 69 - Rc della committenza dei lavori di costruzione

32

**CHI E COSA NON È ASSICURATO****32**

Art. 70 - Persone non considerate terzi

32

Art. 71 - Estensione alla definizione di terzi

32

**LIMITI DI COPERTURA****32**

Art. 72 - I danni non assicurati

32

Art. 73 - Riepilogo dei limiti delle garanzie

34

**DOVE VALE LA COPERTURA****34**

Art. 74 - Validità territoriale dell'Assicurazione

34

	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	35
	Art. 75 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	35
	Art. 76 - Massimo risarcimento	35
	Art. 77 - Pluralità di Assicurati	35
	Art. 78 - Responsabilità solidale	35
	Art. 79 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza	35
	Art. 80 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	35
SEZIONE ASSISTENZA		36
	COSA È ASSICURATO	36
	Art. 81 - Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza	36
	Art. 82 - Gli immobili assicurabili	36
	Art. 83 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato	36
	Art. 84 - Spese d'albergo, di rientro anticipato e per l'eventuale invio di riparatori	36
	Art. 85 - Spese di trasloco	37
	Art. 86 - Prestazioni per gli animali domestici (cani e gatti)	37
	COSA NON È ASSICURATO	37
	Art. 87 - Gli immobili non assicurabili	37
	Art. 88 - Quando non si ha diritto a nessuna prestazione	37
	LIMITI DI COPERTURA	37
	Art. 89 - Limiti di copertura per tutte le prestazioni di Assistenza garantite	37
	Art. 90 - Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio	37
	Art. 91 - Limiti di copertura per gli interventi di emergenza	38
	Art. 92 - Quando non si ha diritto all'invio di tecnici per interventi di emergenza	38
	Art. 93 - Limiti di copertura per spese d'albergo, rientro anticipato e invio di riparatori	38
	Art. 94 - Limiti di copertura all'organizzazione del trasloco	39
	Art. 95 - Riepilogo dei limiti e delle garanzie	39
	DOVE VALE LA COPERTURA	39
	Art. 96 - Validità territoriale della garanzia Assistenza	39
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	39
	Art. 97 - Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia Assistenza	39
	Art. 98 - Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare prestazioni non dovute	40
PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE		41
	OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	41
	Art. 99 - Obbligo di dichiarazioni veritiere	41
	Art. 100 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio	41
	Art. 101 - Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni	41
	Art. 102 - Modifiche dell'Assicurazione	41
	Art. 103 - Oneri fiscali a carico del Contraente	41
	Art. 104 - Foro competente	41
	Art. 105 - Dolo e colpa grave	41
	Art. 106 - Rinvio alle norme di legge	42
	Art. 107 - Sanzioni internazionali	42
	QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	42
	Art. 108 - Termini e modalità di pagamento del premio	42
	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	42
	Art. 109 - Durata temporale dell'assicurazione	42



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE

42

Art. 110 - Diritto di recesso del Contraente

42

Art. 111 - Disdetta del contratto

43

Art. 112 - Perdita della qualifica per la sottoscrizione della polizza

43

Art. 113 - Recesso in caso di sinistro

43

Art. 114 - Estinzione anticipata del mutuo ipotecario o finanziamento

43

Art. 115 - Portabilità o trasferimento del mutuo

44

Art. 116 - Rinegoziazione del mutuo

44

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

45



GLOSSARIO

50

SEZIONE INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI ED EVENTI NATURALI



CHI È SEMPRE ASSICURATO

ART. 1 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro **familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

I destinatari sono tutelati nella loro qualità di proprietari e/o locatari per i danni subiti dagli immobili di cui all'Art. 2 - Beni assicurabili.



COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 2 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura i beni dei soggetti indicati all'Art. 1 - Destinatari dell'assicurazione, in particolare:

1. **il fabbricato e/o la porzione di fabbricato**, destinato a civile **abitazione (ville e/o appartamenti)**, comprensivo di eventuale ufficio privato e delle relative **pertinenze**;
2. nel caso fosse assicurata una **porzione di fabbricato**, l'**assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **fabbricato** costituenti proprietà comune;
3. immobili, non destinati a **dimora abituale** e/o **saltuaria**, anche se dati a terzi in locazione, usufrutto o comodato d'uso;
4. **fabbricati** temporaneamente vuoti ed inoccupati destinati a civile **abitazione**;
5. **fabbricati** in corso di costruzione o ristrutturazione destinati a civile **abitazione**, ferme le esclusioni previste dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**;
6. **arredamento domestico** anche se di proprietà di terzi.

Le garanzie della presente Sezione operano per **fabbricati** comunque costruiti.

ART. 3 - I DANNI ASSICURATI

Nell'ambito della somma assicurata, **Assimoco** indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono, i **danni materiali** e diretti ai beni assicurati indicati sulla scheda di polizza causati da:

1. **incendio**;
2. fulmine;
3. **esplosione** e **scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
4. **implosione**;
5. caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, e caduta di velivoli spaziali, loro parti o cose trasportate, caduta di satelliti;
6. urto di veicoli non appartenenti o in uso all'**Assicurato** o al **Contraente** ovvero non in uso ai familiari conviventi o alle persone di cui deve rispondere ai sensi di legge, in transito sulla pubblica via;
7. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

Nell'ambito della somma assicurata, **Assimoco** indennizza anche:

8. i **danni materiali** e diretti alle cose assicurate causati da:
 - a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - b) mancata od anormale produzione distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - c) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - d) colaggio o fuoriuscita di liquidi;a condizione che siano conseguenti ad almeno uno degli eventi indicati nei precedenti punti da 1) a 7) anche se subiti da enti posti fino a 20 metri dalle cose assicurate;
9. i guasti ai beni assicurati causati dall'**Assicurato**, da terzi o per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio** o altro evento garantito con la **polizza**;
10. i **danni materiali** e diretti ai beni assicurati causati da fuoriuscita di acqua a seguito di **rottura accidentale** di impianti e/o tubazioni installate nel **fabbricato** indicato nella scheda di polizza e di sua esclusiva pertinenza, anche in assenza di un danno diretto e materiale al **fabbricato** stesso. Con esclusivo riferimento al **fabbricato**, in presenza di **sinistro** indennizzabile, sono comprese le spese per la riparazione della rottura e quelle per la ricerca del guasto, la demolizione ed il ripristino di parti di **fabbricato**, con il limite di 5.000 euro per annualità. **Assimoco** non risponde dei danni causati da usura, umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e gelo.
In presenza di **fabbricato** in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente copertura è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

11. i **danni materiali** e diretti ai beni di seguito indicati causati da correnti, scariche o da altri **fenomeni elettrici**, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica:
- 1 macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del **fabbricato** se assicurato, con esclusione degli **impianti di energia rinnovabile**; salvo attivazione, tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo, della garanzia "**Impianti di energia rinnovabile**".
 - 2 apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies, se assicurato **l'arredamento domestico**.
- Sono compresi i beni collegati alla **Stazione di ricarica** durante la fase di caricamento solo se con contestuale danneggiamento della **Stazione di ricarica**.
In presenza di **fabbricato** in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente copertura è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.
12. Il **furto** di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita **fabbricato**, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di **furto o rapina** consumati o tentati con il limite di 3.000 euro per annualità;
13. i **danni materiali** e diretti causati da **caduta accidentale** di ascensori e montacarichi;
14. i **danni materiali** e diretti a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore, con il limite di 500 euro per sinistro;
15. nel caso in cui l'**abitazione** assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di locazione a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'**abitazione** stessa, per un periodo massimo di 3 mesi, con il limite di 4.000 euro;
16. qualora il **Contrante** o uno dei **familiari** stabilmente conviventi come definiti nel Glossario risulti proprietario di un'autovettura assicurata da contratto RC Auto stipulato con **Assimoco**, nel solo caso di **sinistro** derivante da **incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico** che abbiano interessato anche tale autovettura, **Assimoco** riconoscerà a titolo di **indennizzo** aggiuntivo la somma di 1.000 euro per sinistro a condizione che:
1. l'autovettura, al momento del **sinistro**, fosse custodita in autorimessa facente parte e/o costituente una **pertinenza** del **fabbricato** adibito a **dimora abituale** indicato nel contratto;
 2. i danni siano irreparabili e comportino la demolizione totale dell'autovettura comprovata da idonea documentazione rilasciata dal PRA.
- Nel caso in cui l'autovettura non fosse assicurata con **Assimoco**, fermo quanto previsto nei precedenti punti, **Assimoco** riconoscerà a titolo di **indennizzo** aggiuntivo la somma di 500 euro per sinistro.
17. i danni materiali e diretti al **Fabbricato** assicurato causati da morsi di roditori selvatici non tenuti per uso privato, come ad esempio nutrie, martore, topi e ratti, come pure i danni causati da zecche, tarli o orologio della morte. L'enumerazione è esaustiva. Non sono compresi i danni causati da parassiti e funghi di alcun genere e restano escluse le spese per la distruzione di nidi di qualunque tipologia.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni indicate nelle singole garanzie e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 4 - SPESE ASSICURATE

Assimoco, in caso di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione e nei limiti della **somma assicurata**, indennizza le spese necessarie che siano conseguenza di un **danno materiale e diretto** alle cose assicurate:

1. per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residui del **sinistro** con il limite del 30% del danno;
2. per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell'**abitazione** resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa con il limite del 10% del danno e il massimo di 5.000 euro;
3. per il rifacimento di documenti personali dell'**Assicurato** e/o dei suoi **familiari conviventi**, distrutti o danneggiati da **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione con il limite di 500 euro;

4. per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la **dimora abituale** assicurata è resa inabitabile a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione, per un periodo massimo di 3 mesi, con un limite di 4.000 euro. Queste spese, sostenute dall'**Assicurato** e dai suoi **familiari conviventi**, devono essere documentate.
5. Il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia fuoriuscito da rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del **fabbricato**;
6. i **costi e/o gli oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato paga a Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione e gli **onorari di riprogettazione del fabbricato** assicurato, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

Inoltre, anche in assenza di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione ma solo se assicurato il **fabbricato**,

7. Assimoco indennizza le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'**Assicurato**, posti a servizio del **fabbricato** assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato, con il limite di 5.000 euro per annualità.

Assimoco indennizza:

1. le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
2. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione od il ripristino di parti del **fabbricato** assicurato e/o dell'area interessata dall'impianto.

In presenza di **fabbricato** in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente copertura è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni indicate nelle singole garanzie e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 5 - EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco indennizza i **danni materiali** e diretti all'**Abitazione** e/o **Arredamento domestico** assicurati causati da:

- 1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al **tetto**, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

Assimoco non risponde dei danni causati da:

- 1 fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- 2 mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- 3 formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4 gelo e neve;
- 5 **cedimento** o **franamento** del terreno;
- 6 valanghe e/o slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

Assimoco non risponde dei danni subiti da:

- 1 **impianti di energia rinnovabile** salvo attivazione, tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo, della garanzia "**Impianti di energia rinnovabile**";
- 2 insegne, tende e tendoni parasole, salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia "**Estensioni eventi atmosferici e tubature interrato**";
- 3 camini e consimili installazioni esterne salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia "**Estensioni eventi atmosferici e tubature interrato**";
- 4 Zanzariere salvo quelle integrate nei serramenti e con contestuale rottura del serramento stesso;
- 5 tettoie ad eccezione di quelle fisse ed integrate al **fabbricato**, salvo attivazione tramite

pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia “Estensioni eventi atmosferici e tubature interrato”;

- 6 **fabbricati** aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**) ad eccezione di quelli costruiti in aderenza con il **fabbricato** principale, baracche o casette in legno o plastica non dotate di fondamenta in cemento e quanto in essi contenuto salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia “Estensioni eventi atmosferici e tubature interrato”.
- 7 Enti mobili all’aperto, sono invece compresi gli enti fissi all’aperto, i cancelli, le recinzioni, le pompe di calore, le antenne, le parabole e quanto indicato ai precedenti punti.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 6 - SOVRACCARICO NEVE

Assimoco indennizza i **danni materiali** e diretti agli enti assicurati conseguenti:

1. a crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti, causato da sovraccarico di neve;
2. a scivolamento della neve sui **tetti** o comunque dalle coperture del **fabbricato** assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne, TV camini, pluviali.
3. A caduta di rami e/o alberi per il sovraccarico di neve a condizione che l'albero sia correttamente mantenuto.

Si intendono esclusi i danni a **fabbricati** (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **tetto**.

In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, **impianti di energia rinnovabile** (salvo attivazione tramite pagamento di un **premio** aggiuntivo della garanzia “**Impianti di energia rinnovabile**”), impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 7 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Assimoco indennizza:

- 1 dei **danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati da **incendio, esplosione, scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, **atti di terrorismo** o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 2 degli altri **danni materiali** e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Relativamente ai danni causati da **atti di terrorismo**, **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **indennizzo** per i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 8 - GELO

Assimoco paga i danni materiali e diretti arrecati al **Fabbricato** e al suo contenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nel **Fabbricato** ed al servizio dello stesso purché il **Fabbricato** sia dotato di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del **sinistro**.

In presenza di **Fabbricato** in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente prestazione è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

Con esclusivo riferimento al **Fabbricato**, in presenza di sinistro indennizzabile, sono comprese le spese per la riparazione della rottura e quelle necessarie per la ricerca del guasto, la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato, con il limite di 1.000 euro per annualità assicurativa.

Assimoco non risponde dei danni causati da usura, umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla prestazione e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 9 - RIGURGITO FOGNE/INTASAMENTO GRONDE O PLUVIALI

Assimoco indennizza i **danni materiali** e diretti alle cose assicurate causati da:

- 1 traboccamento o rigurgito di fogne (con esclusione di quelle di competenza dell'amministrazione pubblica); occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza del **fabbricato**;
- 2 acqua piovana infiltrata nel **fabbricato** in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 10 - LASTRE

Assimoco indennizza l'**Assicurato** del danno a lui derivato per la rottura delle **lastre** facenti parte del **fabbricato** e/o del contenuto assicurato incluse quelle facenti parte di elettrodomestici (a titolo esemplificativo e non esaustivo forni, forni a microonde, piani di cottura), dovute a:

- 1 cause accidentali o a fatto di terzi;
- 2 onda sonora;
- 3 **incendio, furto** (consumato o tentato) **scoppio, esplosione**, fulmine, grandine;
- 4 dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.

Ferme le altre esclusioni previste dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **Assimoco** non indennizza:

- a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle **lastre** o relativi supporti, rimozione delle **lastre**;
- b) le rotture ai bordi delle **lastre** scorrevoli;
- c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

La **franchigia** corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'**Assicurato**. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la **franchigia** fissa è di 1.000 euro, l'**indennizzo** sarà di 4.000 euro.

Lo **scoperto** al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro (inferiore alla **somma assicurata** pari a 10.000 euro) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di 4.500 euro; invece, nel caso in cui il danno accertato è di 8.000 euro (superiore alla **somma assicurata** pari a 5.000 euro) e lo **scoperto** è del 10%, l'**indennizzo** sarà di 5.000 euro ovvero sarà liquidata l'intera **somma assicurata**.

Con la **franchigia** e lo **scoperto** anche il **Contraente** si fa carico di parte del **rischio** che si possa verificare un evento dannoso.

ART. 11 - CALAMITÀ NATURALI

Assimoco indennizza i danni **materiali** e diretti al **Fabbricato**, all'**Arredamento domestico** o alle **Batterie di accumulo** assicurati, causati da uno (o più) degli **eventi catastrofali** di seguito indicati:

- 1 **Inondazione**;
- 2 **Alluvione**;
- 3 **Terremoto**.

Assimoco indennizza anche i **danni materiali** e diretti al **fabbricato** e/o **all'arredamento domestico** assicurati causati da **incendio, esplosione, scoppio, franamento, cedimento e smottamento**, quando tali eventi siano generati da **inondazione, alluvione o terremoto**.

Per questa garanzia è previsto un limite di **Indennizzo** di 10.000 euro per **Sinistro** e per anno assicurativo, e l'applicazione di una **Franchigia relativa** di 1.000 euro.

Nel caso in cui il **Sinistro** indennizzabile fosse provocato dal verificarsi di più eventi assicurati contemporaneamente, l'**Indennizzo** massimo corrisposto da **Assimoco** sarà comunque pari a 10.000 euro per **sinistro** e per anno assicurativo, con l'applicazione di una sola **Franchigia relativa**. Per tutti gli eventi compresi nella garanzia è previsto un **Periodo di carenza** di 30 giorni dall'inizio dell'**Assicurazione**, durante il quale la copertura non è quindi operante.

Assimoco non risponde dei danni se il **Fabbricato** assicurato:

- 1 è in corso di costruzione o di ristrutturazione;
- 2 risulta abusivo ai sensi della normativa urbanistica o edilizia;
- 3 è dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della polizza;
- 4 in caso di **Terremoto**, risulta non conforme alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione del **Fabbricato** stesso.

Assimoco non risponde dei danni al **Fabbricato** e **all'Arredamento domestico** causati da:

- 5 **eventi catastrofali** diversi da quelli per cui è prestata la copertura assicurativa;
- 6 emanazione di calore, radiazioni ed esplosioni provenienti direttamente od indirettamente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se tali fenomeni fossero determinati da uno (o più) degli eventi assicurati;
- 7 mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica, umidità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione, anche se tali fenomeni fossero determinati da uno (o più) degli eventi assicurati;
- 8 crollo e collasso strutturale, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- 9 mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- 10 rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici, nel caso in cui tali situazioni non siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- 11 causati in occasione di **furto e rapina**, nel caso in cui tali situazioni siano direttamente collegate al verificarsi di uno (o più) degli eventi assicurati;
- 12 causati da danni indiretti, ad eccezione di quelli esplicitamente previsti.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo. Si precisa che in riferimento a quanto indicato nell'Art. 15 - Estensione tubature interrate, non sono inclusi i danni ai beni assicurati causati dagli eventi previsti in questa garanzia.

La presente estensione, se acquistata la garanzia di cui all'Art. 19 - Terremoto formula completa, oltre a coprire l'eventuale minimo di scoperto di questa, si intende pienamente operante ai punti:

- 1 **Inondazione**;
- 2 **Alluvione**;
- 3 **Franamento, cedimento e smottamento** di terreno quando tali eventi siano generati da **Inondazione, Alluvione o Terremoto**

Se acquistata anche la garanzia di cui all'Art. 20 - Inondazione, Alluvione formula completa, oltre a coprire l'eventuale minimo di scoperto di questa, si intende pienamente operante per i danni causati da Franamento, cedimento e smottamento del terreno quando tali eventi siano generati da Inondazione, Alluvione o Terremoto.

In nessun caso l'indennizzo potrà essere cumulato con le garanzie di cui all'Art. 19 - Terremoto formula completa e all'Art. 20 - Inondazione, Alluvione formula completa qualora venisse scelta, per queste ultime, l'opzione senza scoperto.

ESEMPIO**Eventi terremoto e franamento con danno al fabbricato e all'arredamento domestico**

Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento **terremoto** che determini un **danno materiale** e diretto al **fabbricato** e all'**arredamento domestico** assicurati di 4.000 euro e in conseguenza di esso il **fabbricato** subisse un ulteriore danneggiamento di 900 euro a causa di un **franamento**, l'**Assicurato** può attivare la copertura assicurativa e chiedere:

1. l'indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato/arredamento causati dal terremoto:

(a) Somma assicurata annuale: 10.000 euro (b) Danno: 4.000 euro

(c) Franchigia relativa: 1.000 euro (d) Indennizzo: 4.000 euro (Danno (b) > Franchigia relativa (c) che quindi non viene applicata) (e) Residuo somma assicurata annuale: 6.000 euro (somma assicurata annuale (a) - Indennizzo (d))

2. l'indennizzo per il danno materiale e diretto al fabbricato causato dal franamento:

(f) Somma assicurata annuale residua: 6.000 euro | (g) Danno: 900 euro (h) Indennizzo: 900 euro (Danno (g) < Somma assicurata annuale residua (f))

(i) Nuovo residuo somma assicurata annuale: 5.100 euro (somma assicurata annuale residua (f) - Indennizzo (h))

Il pagamento del secondo indennizzo, essendo collegato al primo, non prevede l'applicazione della franchigia relativa nonostante l'importo del danno sia inferiore ad essa.

ART. 12 - PERDITE OCCULTE D'ACQUA

Assimoco, se assicurata la partita **Arredamento domestico**, rimborsa le spese sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdite occulte d'acqua dall'impianto idrico dell'abitazione assicurata, rilevati alla prima fatturazione attestante l'eccedenza dei consumi.

Sono rimborsate le spese derivanti da:

- a) qualsiasi omissione o fatto accidentale, fortuito e involontario attribuibile all'utente, anche commesso con colpa;
- b) qualsiasi omissione o fatto colposo o doloso attribuibile a terzi, con facoltà di rivalsa della Società;
- c) **Incendio, Scoppio, Esplosione**, implosione, colpo d'ariete e fenomeni simili nonché da eventi atmosferici e naturali;
- d) vetustà, degrado e rottura dei materiali.

Le spese sono rimborsate solo a condizione che l'eccedenza sia superiore al 10% del consumo medio.

Per consumo medio si intende la media aritmetica dei consumi registrati nei 12 mesi precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura dalla quale risulta l'eccedenza dei consumi. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di 12 mesi, il consumo medio sarà quello riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza mentre, in caso di prima fattura, al consumo medio di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

Non sono rimborsate le spese per le perdite:

- a) da impianti di irrigazione;
- b) da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici e sanitari;
- c) da impianti a vista (non interrati o inseriti/annegati in conglomerati cementizi);
- d) dall'interno di pozzetti o dal pozzetto dove è installato il contatore, dallo stesso contatore e dalle sue connessioni;
- e) da dolo del **Contraente/Assicurato** o da perdite preesistenti alla data di effetto della copertura e note al **Contraente/Assicurato**;
- f) per i maggiori consumi notificati dalla società erogatrice in data successiva alla prima fatturazione attestante l'eccedenza dei consumi;

Sono esclusi i danni indiretti da perdite occulte di acqua.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO**ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFITTUARIO O RISCHIO LOCATIVO**

Assimoco pagherà il **risarcimento** nel caso in cui l’**Assicurato** non sia proprietario dei locali, ma li abbia in locazione, in usufrutto o comodato ad uso gratuito.

Assimoco, nei casi di responsabilità dell’**Assicurato** a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, risponde, secondo le presenti condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei **danni** diretti e **materiali** cagionati da **incendio** od altro evento garantito dalla presente **polizza** ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall’**Assicurato**.

La garanzia **Rischio locativo** è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell’utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L’**assicurazione** stipulata per il **rischio** locativo, quindi, consente all’inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

ART. 14 - DANNI A TERZI O RICORSO TERZI

Assimoco, fino alla concorrenza del **massimale assicurato**, **risarcisce** le somme che l’**Assicurato**, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai termini di legge, per **danni materiali** e diretti cagionati a terzi da **sinistro** indennizzabile ai termini della presente **polizza**.

Assimoco pagherà il **risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **massimale assicurato**.

L’**assicurazione** non comprende i danni:

- a) a cose che l’**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

Non sono considerati terzi tutte le persone stabilmente conviventi con l’**Assicurato** comprese nella definizione di **familiari** del Glossario.

Invece, sono considerati terzi, purché non conviventi con l’**Assicurato**, i figli, i genitori, i parenti ed affini, dello stesso.

L’**Assicurato** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’**Assicurato**. L’**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 Codice civile.

ESEMPIO

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un **incendio** che bruci il **tetto** della casa. L’**incendio** si propaga al **tetto** del vicino, causando gravi danni. Se ho una **polizza** sulla casa questa mi ripagherà dei danni al mio **tetto** e se nella **polizza** è compreso il “**ricorso terzi**” la **polizza** sulla casa pagherà anche i danni al **tetto** del vicino.

E’ importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti con la “responsabilità civile della proprietà del **fabbricato**”.

ART. 15 - ESTENSIONE TUBATURE INTERRATE

A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 3 - I danni assicurati - punto 10 delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, **Assimoco** rimborsa, applicando il limite di **risarcimento** di 1.500 euro per **sinistro** e anno assicurativo, anche le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate (compresi impianti di irrigazione) - inclusi i relativi raccordi - di pertinenza del **fabbricato** assicurato che hanno dato origine allo spargimento d’acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte del **fabbricato** e/o della pavimentazione e/o del terreno interessate, anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale al **fabbricato** stesso. In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell’evento coperto. Restano esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stillicidio.

Assimoco corrisponderà l’**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 16 - IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 3 - I danni assicurati - punto 11, Art. 5 - Eventi atmosferici e all'Art. 6 - Sovraccarico neve delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, le coperture previste sono operanti anche per:

- 1 gli impianti fotovoltaici della potenza massima indicata in polizza di pertinenza del **fabbricato** assicurato con la presente sezione;
- 2 gli impianti solari termici di pertinenza del **fabbricato** assicurato con la presente sezione. In caso di danni da grandine è previsto un limite di **indennizzo** di 1.500 euro.

Limitatamente al Sovraccarico Neve sono compresi i danni anche se non conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Assimoco non indennizza i danni che non pregiudicano la funzionalità degli impianti.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 17 - ESTENSIONE EVENTI ATMOSFERICI

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 5 - Eventi atmosferici, **Assimoco** indennizza i danni:

- 1 alle tende e/o tendoni parasole a condizione che siano stabilmente installati al **fabbricato** assicurato, applicando il limite di **risarcimento** di 750 euro per **sinistro** e anno assicurativo;
- 2 ai camini posti sul **tetto dell'abitazione** a condizione che siano costruiti in muratura e costituiscano parte stabile del **fabbricato** assicurato, applicando il limite di **risarcimento** di 750 euro per **sinistro** e anno assicurativo;
- 3 a **fabbricati** di pertinenza anche aperti su più lati; a porticati, verande, tettoie, dehors, anche aperti su più lati, costruiti in **materiali incombustibili** e combustibili con strutture portanti verticali ancorate al suolo, applicando il limite di **risarcimento** di 2.500 euro per **sinistro** e anno assicurativo.

In presenza di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, la presente garanzia è operante solo se tali lavori siano del tutto ininfluenti sulle cause dell'evento coperto.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 18 - BATTERIE DI ACCUMULO

La copertura di cui all'Art. 3 - I danni Assicurati è estesa ai danni materiali e diretti subiti dalle batterie di accumulo che si intendono funzionali all'impianto fotovoltaico.

Per le batterie di Accumulo sono sempre esclusi i danni causati da o dovuti a:

- da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, allagamento;
- Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio.

L'indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata alla specifica partita un degrado per ogni anno successivo al secondo dall'installazione pari al 10%, dal quinto anno il degrado è pari al 50 %.

Se il costo di acquisto a nuovo del bene danneggiato risulta inferiore al massimo indennizzo,

Assimoco liquida tale costo.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 19 - TERREMOTO FORMULA COMPLETA

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da **incendio, esplosione, scoppio**, subiti dai seguenti beni se assicurati (**Fabbricato, Arredamento domestico, Batterie di accumulo**) per effetto di **Terremoto**.

Oltre a quanto previsto all'Art. 22 - I danni non assicurati **Assimoco** non indennizza i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, Inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Assimoco non risponde dei danni se i Fabbricati assicurati:

- 1 sono in corso di costruzione o di ristrutturazione;
- 2 risultano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia;
- 3 sono dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della **Polizza**;

4 risultano non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica, in vigore alla data di costruzione dei Fabbricati stessi.

Per tutti gli eventi compresi nella garanzia è previsto un periodo di carenza di 30 giorni dall'inizio dell'assicurazione, durante il quale la copertura non è quindi operante.

Il premio della presente garanzia è determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente relativa all'anno di costruzione ed eventualmente alla tipologia costruttiva.

In caso di errata dichiarazione dell'anno di costruzione, considerando una tolleranza di 5 anni, si applicheranno le seguenti riduzioni dell'indennizzo:

1. Nel caso di fabbricato dichiarato costruito in muratura

MURATURA		Anno dichiarato		
		Dal 1961 al 1990	Dal 1991 al 2007	Dopo il 2008
Anno Rilevato	Prima del 1960	50	50	70
	Dal 1961 al 1990		0	60
	Dal 1991 al 2007			60

2. Nel caso di fabbricato dichiarato costruito in cemento armato

CEMENTO ARMATO		Anno dichiarato		
		Dal 1961 al 1990	Dal 1991 al 2007	Dopo il 2008
Anno Rilevato	Prima del 1960	0	50	55
	Dal 1961 al 1990		50	55
	Dal 1991 al 2007			8

In caso di errata dichiarazione delle sole caratteristiche costruttive si applicheranno le seguenti riduzioni dell'indennizzo:

		Caratteristiche dichiarate		
		Muratura	Cemento Armato	Antisismico Bioedilizia
Caratteristiche Rilevate	Muratura		35	65
	Cemento Armato			40
	Antisismico Bioedilizia			

Se si verificassero dichiarazioni errate sia relative all'anno di costruzione che alle caratteristiche costruttive si sommeranno le percentuali di cui sopra con un massimo complessivo del 70 %

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato in polizza;
- in nessun caso Assimoco indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata quanto indicato in polizza.

L'eventuale minimo di scoperto previsto per la presente garanzia è comunque garantito dalla estensione "Calamità naturali" di cui all'Art. 11.

ESEMPIO**Evento terremoto con danno al fabbricato e all'arredamento domestico**

Un **Terremoto** determina un **danno materiale** e diretto al **fabbricato** e all'**arredamento domestico** assicurati quantificato in 50.000 euro.

1. Indennizzo senza applicazione di nessun scoperto

Se acquistata l'opzione senza scoperto Assimoco Indennizzerà l'importo di 50.000 euro.
L'indennizzo dell'estensione Calamità naturali non potrà essere cumulato.

2. Indennizzo con applicazione di scoperto

Se acquistata l'opzione con scoperto 10 % minimo 10.000 euro Assimoco dovrebbe indennizzare 40.000 euro:

Danno indennizzabile 50.000 euro

Scoperto 10 % = 5.000 euro elevato al minimo di 10.000 euro

Indennizzo = 50.000 euro – 10.000 euro = 40.000 euro

In questo caso l'indennizzo dell'estensione Calamità naturali si cumulerà e l'importo indennizzabile sarà pari a 50.000 euro.

ART. 20 - INONDAZIONE, ALLUVIONE FORMULA COMPLETA

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da **incendio, esplosione, scoppio**, subiti dai seguenti beni se assicurati (**Fabbricato, Arredamento domestico, Batterie di accumulo**) per effetto di **Inondazione, alluvione** anche se tali eventi sono causati da **Terremoto**.

Oltre a quanto previsto all'Art. 22 – I danni non assicurati **Assimoco** non indennizza i danni:

- a) causati da **Allagamento**, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'**Inondazione, Alluvione** sulle cose assicurate;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;

Assimoco non risponde dei danni se i **Fabbricati** assicurati:

- 1 sono in corso di costruzione o di ristrutturazione;
- 2 risultano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia;
- 3 sono dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della **Polizza**;

Per tutti gli eventi compresi nella garanzia è previsto un **periodo di carenza** di 30 giorni dall'inizio dell'**assicurazione**, durante il quale la copertura non è quindi operante.

Il premio della presente garanzia è determinato sulla base delle dichiarazioni del **Contraente** relativa al tipo di **Fabbricato** assicurato (Appartamento/Villa).

Nel caso in cui il **Contraente** dichiari che il tipo di **fabbricato** è un appartamento ed in sede di sinistro si rilevi che è una villa il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando una riduzione del 20 % sull'importo indennizzabile determinato in polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato in polizza;
- in nessun caso Assimoco indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quanto indicato in polizza.
- Limitatamente all'arredamento domestico posto in locali interrati o seminterrati Assimoco liquida al massimo una somma pari al 50 % del capitale assicurato alla relativa partita

L'eventuale minimo di scoperto previsto per la presente garanzia è comunque garantito dalla estensione "Calamità naturali" di cui all'Art. 11

COSA NON È
ASSICURATO

ART. 21 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non **assicura** i **fabbricati** che abbiano la seguente destinazione:

- 1 **dimore**/immobili/**fabbricati** diversi da **ville** e/o **appartamenti**;
- 2 **dimore**/immobili/**fabbricati** abbandonati;
- 3 **dimore**/immobili/**fabbricati** in cattivo stato di manutenzione;
- 4 **dimore**/immobili/**fabbricati** ubicati in paesi esteri.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 22 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non **indennizza** i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da **esplosione** o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- 4 causati da eventi atmosferici diversi da quelli previsti dall'Art. 5 - Eventi atmosferici, per i quali è invece prestata l'**Assicurazione**;
- 5 causati da mareggiata, marea, maremoto, eruzione vulcanica e da qualunque altra calamità naturale diversa da quelle previste dall'Art. 11 - Calamità naturali, per le quali è invece prestata l'**Assicurazione**;
- 6 da smarrimento o da **furto** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'**Assicurazione**;
- 7 alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno **scoppio** se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8 indiretti quali:
 - 1 cambiamenti di costruzione; mancanza di godimento salvo il caso in cui la **dimora abituale** diventi inagibile a seguito di **sinistro** indennizzabile ai termini di **polizza** (spese alloggio sostitutivo);
 - 2 mancanza di locazione salvo il caso in cui l'**abitazione** assicurata sia locata a terzi e la perdita di canone di locazione derivi da **sinistro** indennizzabile ai termini di **polizza**;
 - 3 qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- 9 alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente ai **danni materiali** e diretti causati da correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati;
- 10 causati da fuoriuscita d'acqua e da **fenomeno elettrico** previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazioni quando il **fabbricato** è in **corso di costruzione**, di **ristrutturazione** (incluso il relativo contenuto), a meno che i lavori di costruzione/ristrutturazione siano ininfluenti sulle cause dell'evento. Allo stesso modo, sono escluse le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas previste dall'Art. 4 punto 7 - Spese assicurate - delle presenti condizioni di **Assicurazione**.

ART. 23 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Assimoco pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

Art. / Comma	Garanzia	Limite di indennizzo euro
3	Qualsiasi danno salvo se diversamente indicato ai punti successivi	La somma assicurata
3/10	Spese ricerca guasti danni da acqua condotta	5.000 per annualità
3/11	Fenomeno elettrico	La somma assicurata
3/12	Furto di fissi ed infissi	3.000 per annualità
3/14	Prodotti alimentari in refrigerazione	500 per sinistro
3/15	Perdita pigioni	4.000 - massimo 3 mesi
3/16	Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata	1.000 per sinistro se autovettura assicurata RC Auto con Assimoco
3/16	Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata	500 per sinistro se autovettura NON assicurata RC Auto con Assimoco
3/17	Danni causati da morsi di roditori	5.000 per annualità

Art. / Comma	Garanzia	Limite di indennizzo euro
4/1	Spese di demolizione e sgombero	30% del danno
4/2	Spese di rimozione, ricollocamento, trasloco	10% del danno con il massimo di 5.000
4/3	Rifacimento documenti	500 per sinistro
4/4	Alloggio sostitutivo	4.000 - massimo 3 mesi
4/6	Costi e oneri di urbanizzazione e onorari di riprogettazione	10.000 per sinistro
4/7	Dispersione gas	5.000 per annualità
5	Eventi atmosferici	La somma assicurata ridotta a 500 euro per antenne e parabole
6.1	Sovraccarico neve	La somma assicurata
6.2 e 6.3	Sovraccarico neve – Scivolamento della neve sui tetti e Caduta di rami e/o alberi	10.000 per annualità
7	Eventi sociopolitici / Terrorismo	La somma assicurata
8	Gelo	4.000 per sinistro 1.000 per annualità per spese di ricerca e riparazione del guasto.
9	Rigurgito fogne/Intasamento Gronde e pluviali	4.000 per sinistro
10	Lastre	1.000 per lastra e 4.000 per sinistro ridotto a 500 per annualità assicurativa per le lastre facenti parte di elettrodomestici
11	Calamità naturali	10.000 per annualità
12	Perdite occulta d'acqua	750 per annualità
15	Estensione tubature interrate	1.500 per annualità
16	Impianti energia rinnovabile	1.500 per i danni da grandine per impianti solari termici
17/1	Eventi atmosferici- tende e tendoni parasole	750 per annualità
17/2	Eventi atmosferici- camini	750 per annualità
17/3	Eventi atmosferici- fabbricati, porticati, verande, tettoie e dehors aperti su più lati	2.500 per annualità
18	Batterie di accumulo	La somma assicurata
19	Terremoto formula completa	La somma assicurata
20	Inondazione, alluvione formula completa	La somma assicurata
29	Onorari periti	10% del danno con il massimo di 5.000

La presente sezione è prestata senza applicazione di **franchigie** e/o **scoperti**, ad eccezione della **franchigia relativa** di 1.000 euro prevista per la garanzia di cui all'Art. 11 - Calamità Naturali e di quanto previsto per Terremoto ed Inondazione Alluvione in formula completa se acquistate.



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 24 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco si obbliga a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.



OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO

ART. 25 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Assimoco**;
- 2 darne avviso all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;

- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- 4 conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

ART. 26 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **sinistro**.

ART. 27 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;

oppure,

- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 28 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**.
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**.
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 29 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, in caso di **sinistro**, nell'ambito della **somma assicurata**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **Assicurazione**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di 5.000 euro.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare ad **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 30 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 31 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà

ART. 32 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 33 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso

- 1 le persone che in qualità di ospiti dell'**Assicurato**, siano presenti nella sua **abitazione**;
- 2 il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini dell'**Assicurato**;
- 3 gli **assicurati** con **polizza** AssiHome in corso di validità con Sezioni **Incendio**, eventi naturali ed altri danni ai beni o Responsabilità Civile attivata, purché il **Contraente** o l'**Assicurato** stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- 4 i collaboratori domestici e le altre persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere, purché l'**Assicurato** non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile medesimo.

Il **diritto di rivalsa** consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**

ART. 34 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione **Incendio** sono prestate nella forma "**Valore a Nuovo**" e più precisamente:

- 1 per i **fabbricati** sarà corrisposta la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato** assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
- 2 per l'**arredamento domestico** sarà corrisposto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

La liquidazione avverrà secondo il principio del "**valore a nuovo**" esclusivamente nel caso di effettiva ricostruzione del **fabbricato** o rimpiazzo delle cose assicurate; relativamente alla ricostruzione del **fabbricato**, la liquidazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto della normativa vigente in ambito di edilizia quale a titolo esemplificativo: la materia ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza al momento del **sinistro**. Qualora ciò non avvenisse **Assimoco** liquiderà il danno sulla base del valore del bene al momento del **sinistro** ai sensi della normativa vigente.

Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d'antiquariato.

Per **valore a nuovo** si intende una particolare formula assicurativa, la quale prevede, in caso di legittimazione al **risarcimento**, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della **polizza**.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il **risarcimento** senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: 5.000 euro; **Indennizzo**: 5.000 euro.

Costo di rimpiazzo di un nuovo televisore 55 pollici (Smart TV, 4K UHD, HDR, Android TV) di pari marca e caratteristiche 800 euro; **Indennizzo** 800 euro)

ART. 35 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SECONDO IL CRITERIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 34 - Determinazione dell'ammontare del danno, **Assimoco** indennizza anche il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine della Sezione **Incendio**, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il **valore a nuovo** al momento del **sinistro** delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, **Assimoco** prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del **sinistro** qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

ART. 36 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

L'assicurazione a primo rischio assoluto è la forma di **assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad **indennizzare** il danno verificatosi fino a concorrenza della **somma assicurata**, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **regola proporzionale**.

ESEMPIO - Applicazione Primo Rischio Assoluto

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in polizza: 50.000 euro (massimo danno che l'Assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro)

In caso di Danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: indennizzo pari a 10.000 euro

ESEMPIO - Applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in polizza: 50.000 euro

In caso di Danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro

In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: indennizzo pari a 5.000 euro (poiché in polizza l'Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell'immobile)

ART. 37 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1 **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2 l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 38 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 39 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della **somma assicurata**;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del **sinistro**;
- 3 che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di **sinistro**;
- 4 che non sussistano sull'immobile oggetto di **assicurazione** vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- 5 che l'Assicurato non si trovi in stato fallimentare.

SEZIONE FURTO E RAPINA



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 40 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i correntisti delle Banche e gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro **familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. I destinatari sono tutelati nella loro qualità di proprietari di beni personali in caso di **furto**, **scippo** e **rapina** fuori dalla **abitazione**.

ART. 41 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco **indennizza** in caso di **furto e rapina**, i beni (inclusi gioielli, preziosi e batterie di accumulo) contenuti all'interno di uno dei tipi di dimora assicurabili.

ART. 42 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco **indennizza** i **danni materiali** e diretti derivanti dal **furto** delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del **furto** si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- 1 violandone le difese esterne mediante:
 - a) rottura, **scasso**;
 - b) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - c) uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.
- 2 per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 3 in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- 4 sono compresi in garanzia i **furti** commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (esclusa in ogni caso la porta d'ingresso dell'**abitazione**) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'**Assicurato** o dei suoi **familiari**; i danni saranno risarciti con la detrazione del 15% dell'importo liquidabile come altresì indicato nello schema riepilogativo.

Sono compresi, nell'ambito della **somma assicurata**:

- 5 i guasti causati alle cose assicurate per commettere il **furto** o per tentare di commetterlo;
- 6 i **danni materiali** e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del **furto** o della **rapina** consumati o tentati;
- 7 la **rapina** e l'**estorsione** (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in **polizza** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 8 i guasti cagionati dai ladri, in occasione di **furto o rapina** consumati o tentati, alle parti di **fabbricato** costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, comprese camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, nonché impianti d'allarme, le recinzioni ed i cancelli;
- 9 le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature e le duplicazioni delle chiavi con altre uguali od equivalenti per qualità, in seguito al verificarsi di un evento indennizzabile ai sensi della presente Sezione, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di 250 euro.
- 10 le spese di rifacimento dei documenti personali (passaporto, carta d'identità, patente, ecc.) sottratti dagli autori del furto sia all'interno che all'esterno dell'abitazione assicurata.

OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 43 - SCIPPO

Assimoco pagherà l'**indennizzo**, fino alla concorrenza della somma indicata in **polizza**, anche nel caso di:

- 1 **scippo**;
- 2 **rapina**;
- 3 sottrazione in occasione di malore o infortunio.

di enti e **valori** ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'**Assicurato** e/o suoi **familiari** conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'**abitazione** ma entro i confini della Repubblica Italiana.

Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun **indennizzo** nel caso di smarrimento o **furto con destrezza**.

ART. 44 - INDENNIZZO AGGIUNTIVO PER PORTA BLINDATA E IMPIANTO DI ALLARME

In caso di sinistro indennizzabile **Assimoco** liquida un **Indennizzo** aggiuntivo avente lo scopo di installare o rafforzare almeno uno dei seguenti mezzi di prevenzione:

- a) un impianto di allarme;
- b) una porta blindata.

L'**Indennizzo** aggiuntivo sarà riconosciuto anche quando l'importo complessivo del danno indennizzabile dovesse superare la somma assicurata per l'**Arredamento domestico** e nei modi seguenti:

- 1 entro 30 giorni dalla data del **Sinistro**, e solo ad avvenuto intervento documentato da idonea fattura;
- 2 nel caso l'intervento riguardi la porta blindata, quest'ultima abbia le caratteristiche tecniche dimostrate da idonea documentazione.

Sono esclusi i danni preesistenti agli impianti di allarme e alle porte blindate.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

COSA NON È
ASSICURATO

ART. 45 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura i beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti all'interno di **abitazioni** che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 46 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non assicura i danni:

- 1 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, **atti di terrorismo** o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- 2 verificatisi in occasione di **incendi, esplosioni** anche nucleari, **scoppi**, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, **inondazioni** ed altri sconvolgimenti della natura, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- 3 agevolati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- 4 commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - a) da persone che abitano con il **Contraente** o con l'**Assicurato** od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - b) da persone del fatto delle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** deve rispondere;
 - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d) da persone legate al **Contraente** o all'**Assicurato** da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- 5 avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.
- 6 indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- 7 causati alle cose assicurate da **incendi, esplosioni** o **scoppi** provocati dall'autore del **sinistro**.

ART. 47 - SCOPERTO PER DIMORE SALTUARIE

Per le **dimore saltuarie** **Assimoco** corrisponde all'**Assicurato** l'85% dell'importo liquidato a termini di **polizza**, restando il 15% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso. Pertanto, nel caso di **assicurazione** presso diversi **Assicuratori**, **Assimoco** determinerà l'indennità senza tenere conto dello **scoperto** e successivamente detrarrà lo stesso dall'importo così calcolato.

Lo scoperto è la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

ESEMPIO

Se un danno accertato è pari a 5.000 euro (inferiore alla somma assicurata pari a 10.000 euro) e lo scoperto è del 10%, l'indennizzo sarà di 4.500 euro; invece, nel caso in cui il danno accertato è di 8.000 euro (superiore alla somma assicurata pari a 5.000 euro) e lo scoperto è del 10%, l'indennizzo sarà di 5.000 euro ovvero sarà liquidata l'intera somma assicurata.

ART. 48 - DELIMITAZIONE DI GARANZIE

Assimoco liquida l'**indennizzo** della garanzia **furto** applicando i limiti di seguito riportati:

- 1 per gioielli e preziosi carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, **60% della somma assicurata**;
- 2 per denaro, **10% della somma assicurata**;
- 3 per oggetti nelle **dipendenze**, **10% della somma assicurata**.

Tali limiti di **indennizzo** non si applicano quando tali beni siano conservati in cassaforte.

ART. 49 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Assimoco pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

Art. / Comma	Garanzia	Limite di indennizzo euro	Scoperto
42	scoperto per dimora saltuaria	Somma assicurata solo dimora saltuaria	15% dell'indennizzo
42/4	Furto con presenza di persone in casa		15% del danno liquidabile
42/9	Spese sostituzione/duplicazione chiavi	10% del danno indennizzabile con il massimo di 250	
42/10	Spese per il rifacimento dei documenti personali	250 per annualità Assicurativa	
44	Indennizzo aggiuntivo per porta blindata e impianto di allarma	750 per annualità assicurativa	
48/1	Per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni	60 % della somma assicurata	
48/2	Per denaro	10% della somma assicurata	
48/3	Per oggetti nelle dipendenze	10% della somma assicurata	
55	Onorari dei periti	10% del danno indennizzabile con il massimo di 2.500	

La presente sezione non prevede **franchigie**, ma la sola applicazione degli **scoperti** sopra indicati.

La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'Assicurato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la franchigia fissa è di 1.000 euro, l'indennizzo sarà di 4.000 euro.

Lo scoperto al contrario è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro (inferiore alla somma assicurata pari a 10.000 euro) e lo scoperto è del 10%, l'indennizzo sarà di 4.500 euro ; invece, nel caso in cui il danno accertato è di 8.000 euro (superiore alla somma assicurata pari a 5.000 euro) e lo scoperto è del 10%, l'indennizzo sarà di € 5.000 ovvero sarà liquidata l'intera somma assicurata. Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso

**ART. 50 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

Assimoco si obbliga a indennizzare i **danni materiali** e diretti causati alle cose assicurate, purché ubicate entro i confini della Repubblica Italiana, anche se di proprietà di terzi.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 51 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- 1 avvisare l'Intermediario oppure **Assimoco** entro il primo giorno lavorativo da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo; fornire ad **Assimoco**, o all'Intermediario che ha rilasciato la **polizza**, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - 2 denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
 - 3 adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui ai punti 3 e 4 sono a carico di **Assimoco** in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del **sinistro**, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la **somma assicurata** e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Assimoco** provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
- Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve, altresì:
- 4 tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad **indennizzo**;
 - 5 dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del **sinistro** oltre la realtà e l'entità del danno;
 - 6 tenere a disposizione di **Assimoco** e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova; nonché facilitare le indagini e gli accertamenti di **Assimoco** e quelli che i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

ART. 52 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **sinistro**.

ART. 53 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure,
- 2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 54 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**. L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del **sinistro**;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni svolte eventualmente in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 55 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, in caso di **sinistro**, nell'ambito della **somma assicurata**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di **assicurazione** nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di 2.500 euro.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare **Assimoco** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 56 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà

ART. 57 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 58 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del **sinistro**, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del **sinistro**.

ART. 59 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'**Assicurato** deve darne avviso ad **Assimoco** appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di **Assimoco** se questa ha **indennizzato** integralmente il danno, salvo che l'**Assicurato** rimborsi ad **Assimoco** l'intero importo riscosso a titolo di **indennizzo** per le cose medesime. Se invece **Assimoco** ha indennizzato il danno solo in parte, l'**Assicurato** ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'**indennizzo** riscosso da **Assimoco** per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'**indennizzo** a termini di **polizza** e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'**indennizzo** e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del **sinistro**, **Assimoco** è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del **sinistro**. L'**Assicurato** ha tuttavia facoltà di abbandonare ad **Assimoco** le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di **Assimoco** di rifiutare l'abbandono pagando l'**indennizzo** dovuto.

ART. 60 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'**assicurazione** è prestata fino alla concorrenza della **somma assicurata**, senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme vigenti.

L'assicurazione a primo rischio assoluto è la forma di **assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad **indennizzare** il danno verificatosi fino a concorrenza della **somma assicurata**, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **regola proporzionale**.

ESEMPIO - Applicazione Primo Rischio Assoluto

Valore arredamento: 10.000 euro

Valore assicurato in polizza: 5.000 euro (massimo danno che l'Assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro)

In caso di Danno totale: indennizzo pari a 5.000 euro (massima esposizione)

In caso di Danno parziale ad es. di 1.000 euro: indennizzo pari a 1.000 euro

ESEMPIO - Applicazione regola proporzionale:

Valore arredamento: 10.000 euro

Valore assicurato in polizza: 5.000 euro

In caso di Danno totale: indennizzo pari a 5.000

In caso di Danno parziale ad es. di 1.000 euro: indennizzo pari a 500 euro (poiché in polizza

l'Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore reale dell'arredamento.

ART. 61 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1 **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2 l'**Assicurato** deve restituire ad **Assimoco** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3 il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 62 - ANTICIPO, OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 15% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della somma assicurata;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del sinistro;
- 3 che il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- 4 che l'**Assicurato** non si trovi in stato fallimentare

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 63 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, inclusi i loro **familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonch  i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. I destinatari sono tutelati per danni cagionati a terzi:

- 1 collegati alla vita privata, di relazione e alle attivit  del tempo libero;
- 2 collegati ad immobili di cui sono proprietari o locatari.

ART. 64 - COSA ASSICURIAMO

Assimoco, si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, inclusi i suoi **familiari**, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e di **danni materiali** involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai **rischi** della vita privata, della vita di relazione ed in generale da tutte le attivit  del tempo libero (Garanzia RC Vita privata e di Relazione), nonch  in relazione alla propriet  dei **fabbricati** destinati a civile **abitazione** purch  ubicati nel Territorio della Repubblica Italiana. (Garanzia Responsabilit  civile propriet  delle dimore e di altri immobili). **Assimoco** non   obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni derivanti da fatti dolosi.

ART. 65 - RESPONSABILIT  CIVILE VITA PRIVATA E DI RELAZIONE

La garanzia assicurativa comprende la responsabilit  civile derivante all'**Assicurato**, inclusi i suoi **familiari**, ai sensi di legge, per i **danni corporali** e **materiali** cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attivit  del tempo libero.

Fatti relativi alla vita privata

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 1 derivanti dalla conduzione del **fabbricato** o porzione di **fabbricato** costituente la **dimora abituale** e/o la **dimora saltuaria** dell'**Assicurato** comprese quelle prese in locazione (per intero o pro-quota) dai **familiari** per motivo di studio; Se l'assicurato   locatario dell'immobile, la garanzia opera per la responsabilit  civile dell'assicurato ai sensi degli art. 1588 e 1589 cc per danni all'immobile a seguito di eventi previsti nella sezione incendio e altri danni ai beni.
- 2 derivanti dalla propriet  e/o uso di **arredamento domestico**, di beni mobili, di apparecchi elettrodomestici in genere, di apparecchi radiotelevisivi e delle relative apparecchiature di antenna (inclusa la caduta dai **tetti**, da coperture similari e dai balconi ove sono installate), di piccoli veicoli a motore - **semprech  non soggetti all'assicurazione RC Obbligatoria** - e di utensili - anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, posti sia nella **dimora abituale** sia nelle **dimore saltuarie** dell'**Assicurato**;
- 3 derivanti dal fatto dei figli minori anche quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dell'**Assicurato**, inclusi i **danni corporali** subiti da tali persone;
- 4 da fatto dei soggetti della cui condotta debba rispondere quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al Nucleo Familiare dell'**Assicurato**, inclusi i **danni corporali** subiti da tali persone e la loro responsabilit  per la mancata vigilanza su tali soggetti;
- 5 derivanti dalla temporanea custodia di minori da parte dell'**Assicurato**;
- 6 derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attivit  industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purch  conseguenti a danni indennizzabili a termini di **polizza** con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualit  assicurativa;
- 7 a cose di terzi conseguenti ad **incendio**, **scoppio** ed **esplosione** delle cose di propriet  dell'**Assicurato** e dei suoi **familiari** o dallo stesso detenute con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualit  assicurativa, compresi i danni:
 - a) cagionati da veicoli e natanti a motore di propriet  dell'**Assicurato** stesso a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, ferma l'esclusione dei danni ai veicoli stessi;
 - b) derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, **appartamenti** di residence e strutture similari, **appartamenti** e locali in genere presi in **locazione** per villeggiatura o turismo, a condizione che il soggiorno, l'uso, la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.

- 8 **danni materiali** a cose di terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'**Assicurato** oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili, nonché a parziale deroga dell'Art. 72 lettera p – I danni non assicurati, in qualità di locatario, al **fabbricato** in locazione con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualità assicurativa.

Fatti relativi alla vita di relazione:

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 9 derivanti dalla partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
- 10 derivanti dal fatto colposo in qualità di pedone;
- 11 derivanti dalla responsabilità personale imputabile all'**Assicurato** quando presta attività di volontariato, con esclusione della responsabilità derivante dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie;
- 12 derivanti dall'intossicazione o avvelenamento dovuti a somministrazione da parte dell'**Assicurato** di cibi, bevande e simili;
- 13 derivanti dalla proprietà, possesso o detenzione di **animali domestici** (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti), incluso l'uso e la conduzione di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. Si intende compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi;
- 14 cagionati a terzi - trasportati e non trasportati - all'insaputa e contro la volontà dell'**Assicurato**, dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
- 15 cagionati dall'**Assicurato** o dai suoi **familiari**, per la responsabilità personale a loro derivante in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i **danni materiali** al veicolo e/o natante. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore della RC obbligatoria del veicolo e/o natante;
- 16 provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell'**Assicurato** o dei suoi **familiari**, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- 17 provocati dall'**Assicurato** o dai suoi **familiari** alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro 6 mesi dal **sinistro** venga rinnovata l'abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa;
- 18 cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitter, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori dell'**Assicurato**;
- 19 **danni corporali** (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby-sitter o alla pari - cui vengono affidati i figli minori comprese le rivalse di enti previdenziali (R.C.O.);
- 20 cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e **valori** in genere.

Fatti relativi al tempo libero:

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- 21 derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo, il tutto a condizione che l'**Assicurato** rispetti le norme di legge vigenti in materia;
- 22 cagionati dalla proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, senza motore ausiliario, di non oltre 10 m. di lunghezza e sempreché non soggetti ad obblighi assicurativi; sono considerati terzi, limitatamente ai **danni corporali**, le persone trasportate su detti mezzi sempreché gli stessi siano omologati al trasporto di persone;
- 23 derivanti dalla pratica di sport, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico intendendosi per tali solo le attività che producono reddito da lavoro;

- 24 cagionati dalla pratica di attività di bricolage, di pesca, di campeggio;
- 25 cagionati dalla pratica di giardinaggio e orticoltura, compresi a parziale deroga dell'Art. 72 punto o) i danni causati dall'uso di trattori e macchine agricole, anche se targate, in aree e terreni privati non equiparati a suolo pubblico per attività a titolo gratuito. Restano sempre esclusi i danni da circolazione.
- 26 derivanti dalla proprietà e/o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore;
- 27 derivanti dalla proprietà e/o uso di aeromobili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo fino a 249 grammi; (ferma l'esclusione del controvalore dei modelli);
- 28 cagionati dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli, di carrozzine (anche a motore) e di veicoli a braccia per uso di invalidi.

La garanzia è prestata nell'ambito del **massimale** RCT per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 66 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELLE DIMORE E DI ALTRI IMMOBILI

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e **danni materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà degli immobili, anche se temporaneamente vuoti ed inoccupati indicati in polizza e fino ad un numero massimo di 5, destinati a civile abitazione – incluso il relativo contenuto.

Sono parificati all'**Assicurato** i familiari e i parenti comproprietari degli immobili assicurati.

La garanzia è valida solo per **fabbricati** ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile:

- 1 derivante da lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile o porzione di **fabbricato** di proprietà compresa la committenza;
- 2 conseguente a lavori di straordinaria manutenzione, per la responsabilità civile in capo all'**Assicurato** nella sua qualità di Committente i lavori, ivi compresi i danni rientranti nell'ambito dell'ex D.lgs. 81/08;
- 3 oltre a quanto previsto dalla definizione di **fabbricato**, derivante dalla proprietà di strade private, di muri di sostegno (ivi comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto);
- 4 derivante da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai **tetti** o da coperture similari, nonché dai marciapiedi o dalle aree di accesso all'**abitazione**;
- 5 cagionati dalla proprietà di giardini e orti, compresi anche quelli non adiacenti all'abitazione purché questi ultimi siano di superficie complessiva inferiore a 100 mq;
- 6 derivante da spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale:
 - a) degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, sempreché tutti di pertinenza del **fabbricato** con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualità assicurativa
 - b) A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 72 lettera n) - I danni non assicurati, sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo, con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualità assicurativa.
 - c) di scarichi fognari, purché di pertinenza del **fabbricato** assicurato; **Assimoco** non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni derivanti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non pertinenti il **fabbricato**; da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualità assicurativa.

Assimoco pagherà l'**indennizzo** anche nel caso di **danni**:

- 7 cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualità assicurativa;
- 8 derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **danni materiali** indennizzabili a termini di **polizza** con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualità assicurativa;

9 a cose di terzi conseguenti ad **incendio**, **scoppio** ed **esplosione** delle cose (inclusi i **fabbricati**) di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute con il limite del 15 % del massimale acquistato per ciascuna annualità assicurativa.

La garanzia è prestata nell'ambito del **massimale** RCT per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.



OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 67 - ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST

L'**Assicurazione** comprende, in deroga a quanto previsto all'Art. 72 lettera l) – I danni non assicurati, i danni corporali e materiali cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast esercitata secondo la normativa di legge vigente se:

- a) i posti letto complessivi di tutti gli immobili destinati a Bed & Breakfast non superino il valore dichiarato in polizza;
- b) l'attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni conseguenti:

- 1 all'utilizzo di impianti e attrezzature per lo sport e da gioco, che siano in dotazione ai fabbricati assicurati, tra le quali a titolo esemplificativo e non limitativo, piscine all'aperto, calcetto, pallacanestro, pallavolo, tennis da tavolo e palestre.
- 2 all'organizzazione, da parte dell'**Assicurato**, di corsi, di passeggiate e gite e/o escursioni per gli ospiti/clienti. La garanzia è estesa alla responsabilità, anche personale, degli accompagnatori.

Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione; il **massimale** indicato in **polizza** rappresenta il limite massimo di **risarcimento** per uno o più **sinistri** originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della **polizza**.

In relazione alle cose consegnate o non consegnate, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 72 - lettera p) - I danni non assicurati- delle presenti Condizioni di **Assicurazione**, la garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Questa estensione è prestata fino alla concorrenza dei limiti di **risarcimento** per ciascun ospite, indicati nello schema riepilogativo.

Agli effetti dell'applicazione del limite di **risarcimento**, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o **appartamenti**.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, **valori**, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'**Assicurato** e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

Assimoco non è obbligata a corrispondere alcun **risarcimento** per i danni cagionati da **incendio** e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.

La garanzia è prestata nell'ambito del **massimale** RCT per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** applicando le limitazioni previste dalla garanzia e riportate nello schema riepilogativo.

ART. 68 - RC DELLA PROPRIETÀ DI ULTERIORI IMMOBILI

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di **danni corporali** e **danni materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà degli immobili, anche se temporaneamente vuoti ed inoccupati indicati in polizza e fino ad un numero massimo di 5, destinati civile abitazione – incluso il relativo contenuto.

Sono parificati all'**Assicurato** i familiari e i parenti comproprietari degli immobili assicurati.

La garanzia è valida solo per **fabbricati** ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

La garanzia non comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla conduzione delle singole unità immobiliari, siano esse locate o non locate a terzi.

La presente garanzia opera per gli immobili identificati in polizza e per i quali è stato pagato il relativo premio.

Ai fini della presente estensione si intendono valide ed operanti le condizioni previste dall'Art. 66 - Responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili.

ART. 69 - RC DELLA COMMITTENZA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

L'assicurazione   prestata per la responsabilit  civile derivante all'**Assicurato** per i danni corporali e materiali dei quali sia tenuto a rispondere nella sua qualifica di committente i lavori di costruzione di immobili, di valore non superiore a quanto dichiarato in polizza, da destinare a civile Abitazione ed interamente ceduti in appalto ad imprese terze.

Sono considerati terzi gli appaltatori ed i subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) per i danni corporali (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia   valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.lgs. N. 81/2008, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

La presente estensione   prestata per un massimale di 1.000.000 euro indipendentemente dal massimale previsto per la Sezione RCT.

Resta inteso che in caso di corresponsabilit  di uno pi  Assicurati, l'esposizione globale di **Assimoco** non potr  superare, per ogni sinistro, il massimale di 1.000.000 di euro che rappresenta la massima esposizione di **Assimoco**.

Il premio della presente garanzia   determinato in funzione del valore dell'opera da realizzare ed   prevista una tolleranza pari al 10 % del valore dichiarato.

**CHI E COSA NON   ASSICURATO****ART. 70 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Ai fini della presente **assicurazione** non sono considerati terzi:

- 1 l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** anche se non conviventi, nonch  qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2 il convivente "more uxorio" e i relativi figli se conviventi; anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli **animali** temporaneamente loro affidati.

ART. 71 - ESTENSIONE ALLA DEFINIZIONE DI TERZI

A parziale deroga del precedente articolo sono considerati terzi:

- i genitori ed i figli con proprio certificato anagrafico di stato di famiglia residenti e domiciliati in porzione indipendente dello stesso **fabbricato** dell'**Assicurato** limitatamente ai **danni materiali** conseguenti a spargimento di liquidi e da **incendio, scoppio ed esplosione** di cose dell'**Assicurato**.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 72 - I DANNI NON ASSICURATI**

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- a) causati da fatto doloso dell'**Assicurato** e dei suoi **familiari**; si intendono per  inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi e di cui l'**Assicurato** debba rispondere;
- b) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai **rischi** assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentali di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati.
- d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- e) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- f) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- h) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, **atti di terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- i) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attivit  venatoria;
- j) causati dalla pratica di attivit  sportive svolte a livello professionistico;

- k) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;
- l) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'**Assicurato** o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
- m) da **furto, rapina**, nonché a cose di terzi derivanti da **incendio, esplosione o scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all'Art. 60 punto 7 - "Responsabilità civile vita privata e di relazione" ed all'Art. 61 punto 8 - "Responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili" delle Condizioni di **Assicurazione**;
- n) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo;
- o) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli o natanti a motore soggetti a RCA obbligatoria, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC;
- p) alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo i danni cagionati ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali con esclusione di denaro, oggetti preziosi e **valori** in genere e fatti salvi i beni oggetto di contratto di locazione e comodato a favore dell'**Assicurato**;
- q) derivanti dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie.

Per la Rc della committenza dei lavori di costruzione sono esclusi anche i danni:

- r) alle cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle cose e/o merci che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - s) alle opere in costruzione, alle opere e/o cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - t) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati;
 - u) a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
 - v) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
 - w) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo;
 - x) da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge.
-

ART. 73 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Assimoco pagherà l'**indennizzo** con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI		
Articolo/ Comma	Garanzia	Limite di indennizzo €
65	Responsabilità Civile Vita Privata e di Relazione	massimale RCT
65/6	Danni da interruzione o sospensione di attività	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
65/7	Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
65/8	Danni da spargimento liquidi	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
65/25	Danni causati da uso di trattori e macchine agricole in aree e terreni non equiparati a suolo pubblico	Massimale RCT per danni a persone 2.500 euro per annualità per danni a cose
66	Responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili	massimale RCT
66/6 a)	Danni da spargimento liquidi	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
66/6 b)	Danni da spargimento liquidi causati da gelo	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
66/6 c)	Danni da spargimento liquidi di scarichi fognari	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
66/7	Danni da inquinamento accidentale	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
66/8	Danni da interruzione o sospensione di attività	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
66/9	Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione	15 % del massimale acquistato per annualità assicurativa
67	Esercizio di Bed & Breakfast	massimale RCT
67	Cose consegnate	600 per ospite
67	Cose non consegnate	300 per ospite
68	Responsabilità Civile della proprietà di ulteriori immobili	massimale RCT
69	Rc della committenza dei lavori di costruzione	1.000.000 per sinistro
74	Danni provocati in USA/Canada e Messico	Fino al massimale da intendersi comprensivo delle spese legali (Art. 1917 Codice civile)

La presente sezione è prestata senza applicazione di **franchigie** e/o **scoperti**.



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 74 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo. Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico la garanzia è prestata per i **danni corporali** e materiali, con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed entro i limiti di **risarcimento** indicati nello schema riepilogativo. Nel caso in cui l'**Assicurato** trasferisca la sua residenza all' Estero, deve darne comunicazione all'Intermediario che gestisce il contratto il quale provvederà a modificarlo escludendo la garanzia di responsabilità civile vita privata e di relazione, in tale ipotesi l'**Assicurato** avrà diritto al rimborso del **premio** imponibile pagato e non goduto relativa al periodo residuo per il quale il **rischio** è cessato.

Se il **Contraente** omette la comunicazione di cui sopra, **Assimoco** non è tenuta a corrispondere il **risarcimento**.

La garanzia responsabilità civile proprietà delle dimore e di altri immobili vale esclusivamente per i **fabbricati** ubicati sul territorio della Repubblica Italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 75 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del **sinistro** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro** successivamente da lui ricevuti. Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 76 - MASSIMO RISARCIMENTO

I massimali assicurati nella presente garanzia non sono cumulabili tra loro. Qualora uno stesso evento interessi più garanzie della presente Sezione Assimoco risponderà fino al massimale della garanzia RC della vita privata e/o della Rc della proprietà delle dimore e di altri immobili. In caso di uno evento che interessi la garanzia Rc della Committenza Assimoco risponde sino al massimale dedicato ad essa.

ESEMPIO

Massimale Rc Vita privata e di relazione: 2.000.000 euro

Massimale Rc Esercizio B&B: 2.000.000 euro

Evento generato da uno scoppio della cucina a gas che genera un danno ad un amico dell'Assicurato in visita presso la sua abitazione sia ad un ospite dell'attività di B&B esercitata presso la stessa abitazione.

La massima esposizione di Assimoco sarà pari a 2.000.000 euro

ART. 77 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

I **massimali** stabiliti in **polizza** per il danno relativo alla domanda di **risarcimento** restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità tra di loro.

ART. 78 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente **polizza** l'**assicurazione** opera a tutela del patrimonio dell'**Assicurato**, anche per la quota del danno derivante dal vincolo di solidarietà di cui all'Art. 2055 cc, fermo il diritto di regresso di **Assimoco** nei confronti dei terzi responsabili.

ART. 79 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **Assimoco** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **massimale**, le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 80 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Assimoco** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di **Assicurazione**.

SEZIONE ASSISTENZA



COSA È ASSICURATO

ART. 81 - IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA

In caso di **sinistro**, le prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di **Assicurazione**, sono fornite da BLUE ASSISTANCE – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa **BLUE ASSISTANCE S.p.A.** (di seguito denominata **Blue Assistance**) e **ASSIMOCO S.p.A.**

ART. 82 - GLI IMMOBILI ASSICURABILI

Sono assicurabili e possono fruire delle prestazioni della Garanzia Assistenza solo i beni immobili assicurati con **destinazione d'uso** residenziale, indicati nella scheda di **polizza**.

ART. 83 - INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'IMMOBILE ASSICURATO

Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso l'immobile assicurato e su richiesta del **Contraente/Assicurato** o di una delle persone in esso residenti:

- 1 **un elettricista** se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'immobile assicurato a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello **scasso** dell'impianto di allarme;
- 2 **un fabbro**, se è impossibile accedere nell'immobile assicurato a causa del **furto**, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello **scasso** delle serrature;
- 3 **un fabbro**, se sono insicuri i locali dell'immobile assicurato a causa della compromessa funzionalità dei fissi e degli infissi danneggiati a seguito di **furto** tentato o consumato, **incendio**, fulmine, **scoppio**, **esplosione**, atti vandalici o **allagamento**;
- 4 **un idraulico**, se l'immobile assicurato è allagato o se, in esso, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 5 **un idraulico**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- 6 **personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se, in un punto qualsiasi dell'immobile assicurato, si è verificato un **allagamento** o un'infiltrazione d'acqua a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 7 **personale specializzato in tecniche di asciugatura**, se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile assicurato a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- 8 **un sorvegliante**, per un periodo massimo di 12 ore, se risulta compromessa la sicurezza dell'immobile assicurato a causa di atti di vandalismo, di **furto** o di tentato **furto**;
- 9 **un termoidraulico** per ripristinare, nell'arco di 24 ore, la caldaia, lo scaldabagno, il boiler o l'impianto di condizionamento a seguito del blocco del loro funzionamento; il ripristino del funzionamento avverrà oltre le 24 ore e non appena possibile, se il blocco viene segnalato nei giorni di sabato, domenica e festivi, e se non sono immediatamente disponibili i necessari pezzi di ricambio.

ART. 84 - SPESE D'ALBERGO, DI RIENTRO ANTICIPATO E PER L'EVENTUALE INVIO DI RIPARATORI

Blue Assistance, in caso di **furto**, tentato **furto**, **incendio**, fulmine, **esplosione** e **scoppio** ai danni dell'immobile assicurato, si obbliga a fornire le seguenti prestazioni:

- 1 organizzare il pernottamento in albergo dei residenti, se l'immobile assicurato dovesse risultare inagibile;
- 2 fornire ad uno dei residenti un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il suo immediato rientro nell'immobile assicurato, se, al momento del **sinistro**, tutti i residenti si trovino a più di 50 km di distanza; qualora il residente nell'immobile assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, **Blue Assistance** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso;
- 3 inviare un riparatore o un manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi;
- 4 inviare un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore); il riparatore sarà inviato nelle 24 ore successive alla segnalazione del guasto, ma non decorrenti nei giorni di sabato, domenica e festivi.

ART. 85 - SPESE DI TRASLOCO

Blue Assistance, in caso di **incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto** che determini l'inagibilità per almeno 30 giorni dell'immobile assicurato, provvederà ad organizzare il trasloco del suo mobilio in un altro immobile ad uso residenziale o in un deposito che siano ubicati in Italia.

ART. 86 - PRESTAZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI (CANI E GATTI)

Blue Assistance, in caso di malattia o infortunio di un animale domestico accudito nell'immobile assicurato, s'impegna a fornire quanto segue:

- 1 una consulenza veterinaria telefonica sulla patologia dell'animale domestico;
- 2 la comunicazione telefonica dei recapiti dei Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova e delle indicazioni per raggiungerli.

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 87 - GLI IMMOBILI NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili gli immobili che abbiano **destinazione d'uso** diversa da civile abitazione.

ART. 88 - QUANDO NON SI HA DIRITTO A NESSUNA PRESTAZIONE

Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:

- 1 per i **sinistri** avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, **atti di terrorismo** o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2 per i danni causati da dolo di uno o più dei residenti nell'immobile assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- 3 per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- 4 conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 89 - LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE**

Tutte le prestazioni della Garanzia Assistenza vengono erogate direttamente da **Blue Assistance** o da soggetti esplicitamente autorizzati da **Blue Assistance** ad erogarle.

Tutte le prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della **polizza**, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, **Blue Assistance** non è tenuta a fornire **indennizzi** o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su **abitazioni** di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che **Blue Assistance** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Se per la Garanzia Assistenza sono state contratte più **assicurazioni** presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con **Assimoco**, **Blue Assistance** erogherà le prestazioni previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l'immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha emesso la **polizza** attivata.

ART. 90 - DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI O DEL CONDOMINIO

Qualora si accerti che le prestazioni della Garanzia Assistenza sono state erogate a seguito di **danni** attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, **Blue Assistance** potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle prestazioni erogate.

ART. 91 - LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA

Assimoco sostiene le spese di uscita e di manodopera per l'invio d'emergenza di un elettricista, di un fabbro, di un idraulico o di un termoidraulico, di cui all'Art. 83 – Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato, fino ad un massimo di 300 euro per **sinistro** e di 800 euro per annualità assicurativa. Tali limiti di spesa valgono per ciascuna delle quattro figure professionali elencate.

Non sono in ogni caso a carico di **Assimoco** i costi relativi ai materiali necessari per le riparazioni.

Assimoco tiene a proprio carico il costo dell'intervento di asciugatura fino ad un massimo di 500 euro per **sinistro** e di 1.000 euro per annualità assicurativa.

Assimoco sostiene le spese d'ingaggio di un sorvegliante fino ad un massimo di 350 euro per **sinistro** e di 500 euro per annualità assicurativa. L'eventuale eccedenza rimane a carico del **Contraente**, alle tariffe concordate tra **Blue Assistance** e l'Istituto di Vigilanza. Qualora, per ragioni obiettive, non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite da **Blue Assistance**.

ART. 92 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Blue Assistance non è tenuta all'invio dell'elettricista, previsto dall'Art. 83 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato, se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:

- 1 **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo di almeno una delle persone residenti nell'immobile assicurato;**
- 2 **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- 3 guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'immobile assicurato a monte del contatore.

Blue Assistance non è tenuta all'invio, previsto dall'Art. 83 - Invio di tecnici per interventi di emergenza presso l'immobile assicurato, presso l'immobile assicurato di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura:

- 1 in presenza di rottura, guasto od otturazione di rubinetti, di tubazioni mobili o di tubazioni esterne all'immobile assicurato;
- 2 se la rottura, il guasto o l'otturazione delle tubature fisse dell'impianto idraulico è stata causata dalla negligenza di uno dei residenti nell'immobile assicurato;
- 3 se il mancato scarico delle acque nere è stato causato da rigurgiti di fogna.

Blue Assistance non invierà un idraulico presso l'immobile assicurato anche nel caso in cui la mancanza d'acqua derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.

ART. 93 - LIMITI DI COPERTURA PER SPESE D'ALBERGO, RIENTRO ANTICIPATO E INVIO DI RIPARATORI

Assimoco sosterrà fino a 150 euro al giorno, con un massimo di 600 euro per **sinistro** e per annualità assicurativa, le spese di pernottamento e prima colazione di cui all'Art. 84 – Spese d'albergo, di rientro anticipato e per l'eventuale invio di riparatori.

Assimoco sosterrà fino a 500 euro per **sinistro** e per annualità assicurativa, le spese d'immediato rientro di uno dei residenti nell'immobile assicurato, di cui all'Art. 84. Tale limite di spesa è innalzato a 1.000 euro per **sinistro** e per annualità assicurativa, se il residente deve rientrare dall'Esteri nell'immobile assicurato.

Il residente nell'immobile assicurato può beneficiare del pagamento delle spese di pernottamento, di prima colazione e di rientro anticipato, di cui all'Art. 84, solo dopo aver presentato a **Blue Assistance** un'adeguata documentazione sui **sinistri** che le rendono necessarie.

Il costo della prestazione del riparatore/manutentore dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico o degli infissi, di cui all'Art. 84, è a totale carico del **Contraente**.

Assimoco si obbliga a pagare le spese per l'uscita e per la manodopera di un riparatore di elettrodomestici, di cui all'Art. 84, fino a 300 euro per **sinistro** e fino a 800 euro per annualità assicurativa. Restano invece a carico del **Contraente** i costi del materiale necessario alle riparazioni.

ART. 94 - LIMITI DI COPERTURA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRASLOCO

Assimoco sosterrà le spese di uscita e di manodopera per il trasloco, di cui all'Art. 85 – Spese di trasloco, fino a 1.000 euro per **sinistro** e fino a 2.000 euro per annualità assicurativa.

Restano a carico del **Contraente** le spese dei traslochi effettuati più di 60 giorni dopo il **sinistro**, i costi di deposito ed ogni altro costo diverso dalle spese di uscita e di manodopera.

ART. 95 - RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE

Assimoco pagherà l'indennizzo con i limiti indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – ASSISTENZA		
Articolo/Comma	Garanzia	Limite di indennizzo €
83/1	Elettricista	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
83/2 - 3	Fabbro	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
83/4 - 5	Idraulico	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
83/6 - 7	personale specializzato in tecniche di asciugatura	500 per sinistro elevato a 1.000 per annualità
83/8	Sorvegliante	350 per sinistro elevato a 500 per annualità
83/9	Termoidraulico	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
84/1	Spese d'Albergo	150 al giorno con il massimo di 600 per annualità
84/2	Spese per rientro anticipato	500 per annualità elevato a 1.000 se il residente deve rientrare dall'estero
84/3 - 4	Spese per l'eventuale invio di riparatori	300 per sinistro elevato a 800 per annualità
85	Spese di trasloco	1.000 per sinistro elevato a 2.000 per annualità

Tutte le prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 96 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA**

L'immobile assicurato deve essere ubicato entro i confini della Repubblica italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****ART. 97 - OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA**

Per poter fruire delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza, il **Contraente** o uno dei residenti nell'immobile assicurato dovrà sempre richiederle telefonicamente a **Blue Assistance**, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

- 1 800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;
- 2 +39 02 26 962 499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il **Contraente** o uno dei residenti nell'immobile assicurato deve comunicare con precisione:

- 1 il tipo di prestazione di cui necessita;
- 2 l'indirizzo dell'immobile assicurato;
- 3 il suo nome e cognome;
- 4 il numero di **polizza** preceduto dalla sigla: ASSF;
- 5 l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- 6 il numero telefonico al quale **Blue Assistance** lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessun **indennizzo** saranno erogati al **Contraente** e/o ai residenti nell'immobile assicurato, se, subito dopo il **sinistro**, non avranno richiesto telefonicamente a **Blue Assistance** le prestazioni garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con **Blue Assistance** per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il **Contraente** e/o i residenti nell'immobile assicurato sono comunque tenuti a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso).

A parziale deroga dell'art. 101 (riferito ai casi di coesistenza di più assicurazioni) delle presenti Condizioni di Assicurazioni, se l'**Assicurato** ha stipulato più **assicurazioni** per il medesimo **rischio** è obbligato a dare avviso del **sinistro** ad **Assimoco** nel termine di tre giorni a pena di decadenza della **garanzia**. Nel caso in cui il **Contraente** abbia già attivato la **garanzia** con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

ART. 98 - OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il **Contraente** e/o i residenti nell'immobile assicurato sono obbligati a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che **Blue Assistance** richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.

Il **Contraente** è tenuto a rimborsare ad **Assimoco** le spese da essa sostenute per l'erogazione di prestazioni di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA
FIRMA DEL
CONTRATTO

ART. 99 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Il **Contraente/Assicurato** è obbligato a rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei **rischi** da assicurare (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile). Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione **dell'Assicurazione**.

ART. 100 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **rischio Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il **Contraente** deve comunicare ad **Assimoco** l'eventuale aggravamento del **rischio**. Gli aggravamenti di **rischio** non noti o non accettati da **Assimoco** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la cessazione dell'**assicurazione**. L'omissione in buona fede da parte dell'**Assicurato** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il **rischio** non pregiudicano il diritto all'integrale **indennizzo** dei danni.

ESEMPIO

Aggravamento del rischio: uno dei **fabbricati** assicurati (**villa**) viene ampliato con la costruzione di un nuovo piano; in tal caso il **rischio** deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di valore dell'immobile.

Diminuzione del rischio: uno dei **fabbricati** assicurati (**appartamento**) viene venduto a terzi; in tal caso il **premio** del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

ART. 101 - COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice civile primo comma, **Assimoco** rinuncia al diritto di essere informata dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**.

In caso di **sinistro**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, può chiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

Qualora la somma di tali **indennizzi** – escluso dal conteggio l'**indennizzo** dovuto dall'**assicuratore** insolvente – superi l'ammontare del danno, **Assimoco** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'**indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto.

ART. 102 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazioni devono essere provate per iscritto.

ART. 103 - ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al:

- a) 22,25% per le Sezioni **Incendio** e Altri Danni ai Beni, **Furto** e **Rapina**, Responsabilità Civile;
- b) 10,00% per la Sezione Assistenza.

ART. 104 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 105 - DOLO E COLPA GRAVE

Assimoco esclude i danni causati con dolo del **Contraente** e/o **Assicurato**.

Assimoco **indennizza** i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

È altresì compreso il dolo delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi di legge.

ART. 106 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.

ART. 107 - SANZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso **Assimoco** sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tali coperture, pagamenti o indennità possano esporla a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni economiche/commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

**QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO****ART. 108 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il **Contraente** può pagare il **premio** all'Intermediario assicurativo o ad **Assimoco** tramite:

- 1 Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco**;
- 2 SEPA (addebito sul C/C);
- 3 Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato.

Il primo **premio** o la prima rata di **premio** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. Si precisa che:

- 1 Nel caso di pagamento tramite SEPA, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza**, o dalla data di emissione della **polizza** stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
- 2 In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione

Se il **Contraente** non paga i **premi** o le rate di pagamento successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **Assimoco** al pagamento dei **premi** scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice civile.

**QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE****ART. 109 - DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE**

A parziale deroga dell'Art. 1899 del Codice civile, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza**, se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'**assicurazione**, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata di un anno e così successivamente.

L'**assicurazione** termina:

- 1 quando il **Contraente** o **Assimoco** inviano disdetta secondo le modalità di cui all'Art. 111 – Disdetta del contratto;
- 2 quando il **Contraente** perde la qualifica di correntista o di associato all'Intermediario o dipendente del distributore così come previsto dall'Art. 112 - Perdita della qualifica per la sottoscrizione della polizza.

**COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE****ART. 110 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il **diritto di recesso** è operante solo se nella scheda di **polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: **Assimoco** S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: assimoco@legalmail.it. Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di Perfezionamento. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **rischio** non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di **Assicurazione**.

Premio da rimborsare = **premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

ESEMPIO

premio imponibile di **polizza** € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

polizza annuale con 360 gg di copertura

€ 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare

ART. 111 - DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Assimoco**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'**Assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad **Assimoco** entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l'annualità successiva senza che il **Contraente** sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad **Assimoco**.

Nel caso di disdetta della Convenzione Assicurativa Collettiva, il **Contraente** verrà informato dall'Intermediario contraente della Convenzione che a partire dalla data di effetto della disdetta la copertura cesserà automaticamente con pari data mentre verrà prestata dalla nuova Compagnia a cui è stato trasferito il rischio con continuità di copertura.

ART. 112 - PERDITA DELLA QUALIFICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Nel caso in cui il **Contraente** perda la qualifica di correntista della Banca, di associato dell'intermediario o di dipendente che collabora con Assicura Agenzia S.r.l., inclusi i loro familiari, ovvero di cliente di Assicura Agenzia S.r.l (Artt. 1 – 40 - 63 - Destinatari dell'Assicurazione), l'**Assicurazione** rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza tuttavia rinnovarsi tacitamente.

ART. 113 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** sia il **Contraente** sia **Assimoco** possono recedere dall'**assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax, diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta certificata elettronica o dal rapporto telefax se inviata dal **Contraente**.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa la parte di **premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **rischio** non corso.

Assimoco provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i **premi** sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal **Contraente** con il proprio Istituto di Credito.

L'eventuale incasso di **premi** venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **Assimoco** ad avvalersi della facoltà di recesso.

ESEMPIO

Assimoco a seguito di **sinistro** ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'**indennizzo**, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad **Assimoco**. La tua **assicurazione** cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). **Assimoco** ti restituirà il **premio** pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

ART. 114 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Qualora l'**assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un **mutuo ipotecario** e lo stesso venga estinto prima della sua durata originaria, il **Contraente** ha diritto di richiedere ad **Assimoco** il contestuale annullamento della presente **assicurazione**.

Il **Contraente** dovrà comunicare per iscritto ad **Assimoco** la data effettiva dell'estinzione e avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **rischio** non goduto.

ART. 115 - PORTABILITÀ O TRASFERIMENTO DEL MUTUO

Nel caso di portabilità del contratto di mutuo o di finanziamento il **Contraente** potrà chiedere alternativamente:

- 1 la continuazione della presente **polizza**, in accordo con il nuovo soggetto mutuante, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con **Assimoco** che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- 2 l'estinzione della presente **polizza**. In tal caso il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il **rischio** è cessato.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO	
Esempio di calcolo premio annuale	
Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di rischio da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25
Esempio di calcolo premio unico	
Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2044,99
Premio di rischio da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

ART. 116 - RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO

Nel caso il mutuo sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente **polizza** continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della **polizza** o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo la presente **assicurazione** potrà essere integrata mediante una nuova **polizza** a nuove condizioni da concordare fra le Parti.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1 quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del *rischio* tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Art. 1899 del Codice Civile)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art.1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato.

ABITAZIONE	L'insieme dei locali destinati a civile abitazione facenti parte del fabbricato indicato sul modulo di polizza (esclusi i locali di pertinenza non comunicanti).
ALLAGAMENTO	Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, causata da eventi diversi da terremoto , inondazioni , alluvioni , eruzioni vulcaniche, mareggiate, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine, cedimento , franamento , crollo, collasso strutturale, e non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.
ALLUVIONE	Vedi Inondazione .
ANIMALI DOMESTICI	Cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile.
APPARTAMENTO	Parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato .
ARREDAMENTO DOMESTICO	Mobilio ed arredamento in genere per abitazione e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l'abitazione e/o di uso privato posti nelle dipendenze e/o pertinenze. Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il fabbricato non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. Sono compresi i depositi di carburante fino ad un limite di: a) 500 lt. di gasolio; b) 200 lt di benzina; sempreché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrate o no, ubicati all'esterno del fabbricato assicurato o nelle dipendenze/pertinenze.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione .
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione che si conclude mediante sottoscrizione della polizza .
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. – Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI).
ANTISISMICO	Abitazione conforme ai principi definiti nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e successive modifiche e integrazioni o fabbricati su cui sono stati effettuati interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, DI 63/2013) per la messa in sicurezza dei fabbricati quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. La certificazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche deve essere messa a disposizione di Assimoco a semplice richiesta.
ATTI DI TERRORISMO	Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

BIOEDILIZIA	Abitazione costruita con prodotti edili che hanno un ridotto impatto ambientale, rispettando i requisiti per i materiali da costruzione previsti nell'ambito dei più importanti sistemi di certificazione e valutazione degli edifici, quali ITACA, LEED, SB100, Green Building e che forniscono la garanzia del rispetto della salute e della sicurezza degli utenti finali e dei lavoratori.
CEDIMENTO	Grave alterazione non prevista della configurazione di un terreno.
CEMENTO ARMATO	Fabbricato con strutture portanti verticali costituite essenzialmente da un conglomerato o calcestruzzo di cemento, sabbia e ghiaia in opportune proporzioni e da un'armatura metallica in esso immersa. Le pareti esterne ed i muri interni possono essere costruiti anche in muratura.
CONTRAENTE	Il soggetto che sottoscrive il certificato di assicurazione Assihome emesso in applicazione alla Convenzione Assicurativa Collettiva n° 9.743.58.00101357 stipulata tra Assimoco S.p.A. e Assicura Agenzia. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali.
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DESTINAZIONE D'USO	Fabbricato destinato a civile abitazione (appartamento o villa) , comprensivo di eventuale ufficio privato: a) ad uso dimora abituale e/o saltuaria, b) dato a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato; anche se in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione/ristrutturazione o vuoto e/o inoccupato, ma non abbandonato.
DIMORA ABITUALE	Abitazione ove l' Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono per la maggior parte dell'anno.
DIMORA SALTUARIA	Abitazione ove l' Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono saltuariamente.
DIPENDENZE E/O PERTINENZE	Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato o, se non adiacenti, al servizio dello stesso quali a titolo esemplificativo e non limitativo: box, garage, cantine, soffitte, centrale termica, depositi per attrezzi.
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Si verifica quando il Contraente e/o Assicurato dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro , occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo.
ESPLOSIONE	Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuto a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.
ESTORSIONE	Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).
EVENTO CATASTROFALE	Evento naturale disastroso che determina il passaggio da una condizione di benessere ad una di rovina e di miseria. Ai fini della presente polizza, gli eventi catastrofici assicurati sono l' inondazione , l' alluvione e il terremoto .

FABBRICATO	L'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrate; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome e impianti geotermici, impianti di energia rinnovabile, Stazioni di ricarica domestiche ; impianti di prevenzione e allarme, citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio degli impianti del fabbricato ; il collettore, impianto per mezzo del quale viene distribuito calore nel fabbricato ; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o dipendenze, pertinenze ; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco; ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa.
FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE	Fabbricato in corso di costruzione o in cui vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e/o distributive e/o manutenzioni che interessino le strutture portanti e nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto , i fissi e/o gli infissi o gli impianti al servizio del fabbricato stesso. Nel caso vengano effettuati lavori di ultimazione all'interno del fabbricato , lo stesso non è da intendersi in corso di costruzione o ristrutturazione.
FABBRICATO IN LOCAZIONE A TERZI/COMODATO D'USO/USUFRUTTO	Fabbricato per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito.
FAMILIARI	Il coniuge o convivente more uxorio dell' Assicurato/Contraente ; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell' Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affidamento, nonché i figli dell' Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Familiare assicurato.
FENOMENO ELETTRICO	Sono manifestazioni di fenomeno elettrico : 1 corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; 2 variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; 3 sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; 4 arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
FRANA/FRANAMENTO	Distacco dai versanti montuosi o, in genere, dai terreni in pendio, con conseguente discesa verso il basso di masse spesso ingenti di terra e/o di materiali rocciosi.
FRANCHIGIA	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato .
FRANCHIGIA RELATIVA	La franchigia relativa è una somma definita contrattualmente a carico dell' Assicurato . Se il danno è pari o inferiore a tale somma, l' Assicurato non ha diritto al risarcimento del danno; se il danno, invece, è superiore ad essa, l'Assicurato ha diritto al risarcimento completo ed integrale .
FURTO	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE	Impianti fotovoltaici: sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. <u>Si intendono escluse le Batterie di Accumulo</u> Impianti solari termici: impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore assorbito dal sole viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.
IMPLOSIONE	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da Assimoco , in base all' assicurazione di cui alla presente polizza , a seguito del verificarsi di un sinistro .
INONDAZIONE/ALLUVIONE	Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l' inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
LASTRE	Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nella loro installazione o scorrevoli su guide.
MASSIMALE	Importo massimo dell' indennizzo erogabile da Assimoco per ogni sinistro in caso di danni a terzi.
MATERIALI INCOMBUSTIBILI	Prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi ed esperienze del Ministero dell'Interno.
MEZZI DI CUSTODIA	Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
MURATURA	Fabbricato con muri portanti in mattoni o pietre, che formano una parete continua dal terreno fino al tetto. Sui muri appoggiano le travi, che sorreggono i solai, cioè gli elementi strutturali orizzontali che sostengono la copertura e i vari piani dell'edificio.
PERIODO DI CARENZA	Periodo temporale che intercorre fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva decorrenza delle garanzie in essa contenute, durante il quale la copertura assicurativa non ha effetto. Durante tale periodo, pertanto, l' Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di sinistro .
POLIZZA	Documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
PREMIO	Somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro , l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata , l' indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un sinistro .
SCASSO	Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell' abitazione tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni ovvero praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nel pavimento o nei muri dei locali medesimi.
SCIPPO	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene.
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato .
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione ; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio .
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
STAZIONE DI RICARICA DOMESTICA	Dispositivo con il quale è possibile effettuare il pieno di energia ai mezzi targati elettrici o ibridi.
SOLAI	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato , escluse pavimentazioni e soffittature.
SMOTTAMENTO	Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.
SOMMA ASSICURATA	L'importo che rappresenta il massimo esborso di Assimoco in relazione alle garanzie prestate.
TERREMOTO	Movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
TETTO	Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
VALORE A NUOVO	Per il Fabbricato : il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area. Per l'Arredamento Domestico : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.
VALORI	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
VETRO ANTISFONDAMENTO	Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.
VILLA	Abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621
- Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)